

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I DIRITTI D'INSINUAZIONE PER GLI ATTI DI DONAZIONE E DI COSTITUZIONE DI DOTE.**

**PALLIERI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame

del progetto di legge relativo ai diritti d'insinuazione per gli atti di donazione e di costituzione di dote.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita domani a domicilio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 34.) La Camera non essendo più in numero, la seduta è levata.

La seduta è sciolta alle ore 4 e 3/4.

**TORNATA DEL 1° GIUGNO 1852**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Sorteggio degli uffizi — Atti diversi — Relazione sull'elezione del collegio di Cuornè — Convalidamento — Protesta — Proposizione del deputato Valerio Lorenzo — Opposizione del deputato Bellono — Si passa all'ordine del giorno — Relazione sull'elezione del collegio di Albertville — Osservazioni del deputato Asproni, e risposta del ministro dell'interno e del deputato Despine — Convalidamento — Relazione e convalidamento dell'elezione del collegio di Boves — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per la costruzione di una strada ferrata da Mortara a Vigevano — Presentazione di due progetti di legge del ministro dell'interno, per un mutuo da contrarsi dalla divisione di Alessandria e per lo scioglimento delle divisioni amministrative — Comunicazione del deputato Gerbino Felice relativa alla requisitoria contro il deputato Sanna-Sanna — Mozione del deputato Lanza, e osservazioni del deputato Galvagno — Discussione del progetto di legge per imposizione sugli atti di donazione, costituzione di dote, ecc. — Approvazione dell'articolo 1 — Opposizione del ministro dell'interno all'articolo 2 della Commissione, e parole in difesa del relatore Pallieri, e dei deputati Agnès e Bellono — Emendamenti dei deputati Bertolini, Bellono, Gianone e Galvagno — Reiezione dell'emendamento Bertolini, e approvazione di quello della Commissione — Aggiunta del deputato Biancheri — Opposizioni del relatore, e del deputato Bellono — Reiezione — Approvazione dell'articolo 2 — Opposizioni del ministro dell'interno all'articolo 3 della Commissione, e parole in difesa del relatore — Osservazioni dei deputati Bellono e Agnès — Approvazione di un'aggiunta ministeriale, e dell'articolo 3 — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra per una leva annuale di 10,000 uomini.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4551. 322 cittadini di Moncalieri chiedono venga nuovamente immessa nella bealera della gorra dei mulini del pascolo della fiera l'acqua che in essa già scorreva prima della formazione della via ferrata.

4552. Clement Benedetto del fu Giuseppe, già soldato dell'impero francese, e sua madre Martignone Angela, residenti a Gravellona, provincia di Pellanza, chiedono gli arretrati della pensione assegnata dal Governo francese al fu loro padre e consorte (conforme a quella segnata al n° 1981, su cui la Camera passò all'ordine del giorno).

4553. 14 abitanti di Levenzo, provincia di Nizza marittima, invocano l'appoggio della Camera presso il Governo affinché provveda favorevolmente sulla loro domanda diretta ad ottenere rimosso il sindaco di quel comune.

4554. Il Consiglio comunale di Pieve, provincia d'Oneglia, ricorre alla Camera perchè provvegga allo stanziamento nel bilancio dell'anno 1853 della somma necessaria alla regola-

rizzazione del tratto di strada che percorre il Borgo di Le-segno.

4555. I membri componenti il Comitato delegato dei proprietari di porta d'Italia, presentano nuove osservazioni intorno alla fissazione del luogo dello scalo della strada ferrata da Torino a Novara.

(Si procede all'estrazione a sorte degli uffizi) (1).

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

**UFFICIO I.** *Presidente*, Arconati — *Vice-presidente*, Bronzini-Zapelloni — *Segretario*, Petitti — *Commissario per le petizioni*, Bertolini.

**UFFICIO II.** *Presidente*, Ricci Vincenzo — *Vice-presidente*, Bertini — *Segretario*, Miglietti — *Commissario per le petizioni*, Chiò.

**UFFICIO III.** *Presidente*, Torelli — *Vice-presidente*, Rusca — *Segretario*, Biancheri — *Commissario per le petizioni*, Sineo.

**UFFICIO IV.** *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Bottone — *Segretario*, Guglianetti — *Commissario per le petizioni*, Mantelli.

**UFFICIO V.** *Presidente*, Fara-Forni — *Vice-presidente*, Farina Maurizio — *Segretario*, Bairo — *Commissario per le petizioni*, Berti.

**UFFICIO VI.** *Presidente*, Rattazzi — *Vice-presidente*, Sauli Francesco — *Segretario*, Cavallini — *Commissario per le petizioni*, Robecchi.

**UFFICIO VII.** *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Bonavera — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Pateri.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Cagnardi scrive che per ragione di salute ha bisogno ancora di un congedo di un mese.

(È accordato.)

Il deputato Favrat scrive anch'egli che per urgenti affari ha bisogno di un congedo per qualche tempo. Se la Camera il crede, gli si concederà un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Riccardi scrive egualmente chiedendo un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

Il deputato Radice chiede parimente un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

L'intendente generale di Vercelli rassegna alla Camera n° 30 esemplari a stampa degli atti di quel Consiglio divisionale nella Sessione 1851.

Saranno depositati nella biblioteca e negli archivi della Camera.

Il direttore generale delle poste fa omaggio alla Camera di n° 200 copie della relazione sui prodotti postali del 1851 in confronto a quelli del 1850.

Saranno queste copie distribuite ai signori deputati.

Doveado essere in pronto alcune relazioni di elezioni, invito i signori relatori alla ringhiera.

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**BERTINI, relatore.** Ho l'onore di riferire a nome del IV ufficio l'elezione avvenuta nel collegio di Cuorgnè.

Il collegio di Cuorgnè è diviso in due sezioni. Nella prima (Cuorgnè) sono iscritti elettori 231; nella seconda (Aglie) 151, totale 382.

Votanti nella prima sezione 186, nella seconda 111, totale 297.

Risultato della votazione nella prima sezione: Pinelli cavaliere Ferdinando, maggiore di fanteria, voti 156; Terenzio Mamiani, 24; Massimo Mautino, 2; professore Anselmi, 2; voti annullati per irregolarità nelle indicazioni, 2; totale voti 186.

Esito della votazione nella seconda sezione: Massimo Mautino, voti 97; Bertinati avvocato, 10; Pinelli cavaliere Ferdinando, maggiore, 4; Salvetti avvocato, 1; Prola cavaliere Giuseppe, 1; voti annullati, 1; totale voti 111.

Il totale dei voti conseguiti dal cavaliere Pinelli nelle due sezioni essendo di 157, il qual numero supera il terzo degli elettori iscritti, ed è maggiore della metà dei votanti, egli venne proclamato deputato di quel collegio.

Le operazioni procedettero con tutte le formalità prescritte dalla legge. Nessun richiamo, nè protesta. In conseguenza ho l'onore di proporre alla Camera, a nome del IV ufficio, il validamento di quest'elezione, non ostandovi la qualità di impiegato regio, perchè sei sono i posti vacanti di deputati aventi impiego regio per raggiugnere il numero fissato a 51.

Mi fo tuttavia debito di dare lettura alla Camera di una protesta che mi venne presentata dal deputato Lorenzo Valerio, dopo che la seduta era già aperta. Questa è così concepita:

« I sottoscritti, con alcuni altri del paese di Valperga, mandamento di Cuorgnè, essendo stati illegalmente esclusi dal recare il loro suffragio per la deputazione del loro collegio elettorale di Cuorgnè a cui avevano pieno diritto pel censo dalla legge richiesto, energicamente protestano contro la violazione di tal sacro diritto, ai cui difensori ricorrono per riacquistarlo. »

Questa protesta è sottoscritta da sei persone.

**VALERIO LORENZO.** Poichè piacque al signor relatore di designarmi come quegli che gli ha consegnata la protesta, di cui ha data lettura, io dichiaro alla Camera che questa mattina uno degli elettori di Valperga venne a pregarmi di voler presentare all'ufficio la protesta medesima. Come ognuno ben vede questa protesta non può menomamente porre ostacolo all'approvazione dell'elezione del maggiore Pinelli, che io conosco da lunghi anni, e con cui fui amico e compagno di scuola, avendo egli ottenuto una grande maggioranza: la protesta però ha un grande valore, perchè se egli è vero che illegalmente siano stati cancellati dalle liste elettorali del comune di Valperga elettori i quali vi avevano diritto, io credo che la Camera debba occuparsi di questa protesta e mandarla al ministro dell'interno, affinchè faccia restituire il sovrano diritto di elettore a coloro che per avventura ne fossero stati ingiustamente spogliati.

**BERTINI, relatore.** Io non credo di aver commesso alcuna indiscrezione, nè mancato menomamente all'onorevole deputato Lorenzo Valerio annunziando alla Camera che egli mi consegnò la protesta dei sei elettori di Valperga; se questa carta mi fosse stata presentata questa mattina, cioè prima che l'ufficio IV avesse preso a disamina gli atti del collegio di Cuorgnè, io avrei sentito in proposito gli ordini dell'ufficio per sapere come regolarsi; ma già ebbi l'onore di dire alla Camera che la protesta fummi soltanto testè consegnata, mi correva l'obbligo d'indicare quale ne fosse la provenienza; a scanso d'ogni osservazione ed interpellanza debbo aggiungere che avendo consultato in proposito il presidente della Camera, egli mi disse essere il caso di darne lettura.

Io non credo poi che questa protesta possa in alcun modo indebolire l'elezione del cavaliere Pinelli, in quanto che egli conseguì 136 voti, ed il signor Massimo Mautino ne ottenne soltanto 97. Per conseguenza, quand'anche quest'ultimo candidato avesse riunito i voti dei sei sottoscrittori e di alcuni altri che sono accennati in questa petizione, non avrebbe potuto impedire l'elezione del cavaliere Pinelli.

Propongo adunque, a nome della Commissione, alla Camera di voler convalidare quest'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio intende di fare una proposizione per sospendere l'elezione, oppure una proposizione separata?

**VALERIO LORENZO.** Io non intendo menomamente di proporre la sospensione dell'elezione del maggiore Pinelli.

Come io aveva già detto prima, e come ha osservato dopo l'onorevole relatore, il numero degli elettori che sarebbero stati ingiustamente cancellati dai ruoli non basterebbe a mutare la condizione dell'elezione medesima. Ma, siccome il fatto della cancellazione illegale dalla qualità di elettore è fatto grave, dopo approvata l'elezione, io domando che questa protesta sia trasmessa al ministro dell'interno.

**PRESIDENTE.** Allora metterò prima ai voti le conclusioni della Commissione, la quale propone la conferma della elezione a deputato di Cuorgnè del maggiore Ferdinando Pinelli.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti la proposta del deputato Valerio.

**BELLONO.** Domando la parola.

Perchè la Camera possa in qualche modo apprezzare questo incidente, io crederei opportuno che l'onorevole deputato Valerio e l'onorevole relatore si facessero a darci una spiegazione sopra un punto di fatto.

Sarebbero 5 o 6, se ho bene inteso, elettori di Valperga i quali protestano di non essere stati ammessi al collegio elettorale.

Ora io domando: non ebbero essi parte alla convocazione del collegio, a malgrado che fossero iscritti sulle liste elettorali, ovvero si lagnano essi non già di essere stati ommessi nella chiamata, quantunque iscritti, ma bensì di non figurare sulle liste elettorali?

Se il loro richiamo consiste in che, malgrado siano iscritti nelle liste, non siano stati ammessi a votare, io crederei che realmente la Camera debba prendere cognizione di questa pratica, poichè vi sarebbe lesione del diritto elettorale; ma, se poi per avventura non allegassero di trovarsi iscritti sulle liste elettorali, allora ricorrono alla legge elettorale, la quale prescrive ad ogni cittadino che creda aver diritto ad essere iscritto nel novero degli elettori il modo ed i termini del procedimento a seguirsi per far rettificare l'omissione che possa essere incorsa a suo danno.

Ma, quando la lista elettorale è redatta, riveduta ed approvata in conformità della legge, qualunque possa essere la capacità di un cittadino per essere annoverato nella lista elettorale ove non figura il suo nome, egli non può più farsi iscrivere prima della revisione annuale della lista medesima prescritta dalla legge.

Io prego quindi l'onorevole relatore o l'onorevole deputato Valerio a voler dare le opportune spiegazioni alla Camera, in quanto che nel primo caso io penso che si debba dare seguito a questa protesta, mentre io credo che nel secondo caso essa non sarebbe di alcun rilievo.

**BERTINI, relatore.** Io sarei imbarazzato a fornire altre spiegazioni, e debbo limitarmi a rileggere la protesta, la quale, giusta quanto già ebbi l'onore di dire, mi fu consegnata soltanto pochi momenti prima che salissi alla ringhiera per fare la relazione, nè fummi possibile di comunicarla ai membri dell'ufficio, i quali avrebbero emesso il loro parere sullo scritto che rileggo.

« I sottoscritti con alcuni altri del paese di Valperga, mandamento di Cuornè, i quali, essendo stati illegalmente esclusi dal recare il loro suffragio per la deputazione del loro collegio elettorale di Cuornè, a cui avevano pieno diritto pel censo dalla legge richiesto, energicamente protestano contro la violazione di tale sacro diritto, ai cui difensori ricorrono per riacquistarlo. »

Seguono le sei firme; e qui sta il tutto, nè io saprei cosa aggiungere, mentrè questa protesta mancherebbe di quelle formalità che si richiedono in simili occorrenze.

**BELLONO.** Credo che, nei termini in cui è esposto il fatto che dà luogo alla protesta, non possa la Camera prendere veruna ingerenza per giudicare della protesta medesima. Questi stessi elettori potranno ulteriormente rappresentare che, trovandosi essi iscritti nelle liste, non sono stati ammessi all'adunanza del collegio, ma insino ad oggi non allegano di trovarsi in questo caso; e, finchè non si prova che siano specificamente e precisamente in questo caso, non credo essere dalla Camera ammissibile questo reclamo.

**VALERIO LORENZO.** Come ho testè detto, al momento di venire alla Camera, un elettore di Valperga mi pregava di presentare alla Commissione quella protesta; io non mi sono addentrato nella questione; però, giudicando dalla testè re-

plicata lettura, a me pare che il fatto sia abbastanza grave, perchè la protesta possa essere (senza pregiudicare per nulla la questione) trasmessa al ministro dell'interno.

Se gli elettori erano realmente iscritti nelle liste elettorali, e se vennero ingiustamente esclusi dall'esercizio del loro diritto, il fatto è talmente grave da richiedere l'intervento dell'onorevole ministro dell'interno per tutelare il diritto di elezione.

In ogni modo la trasmissione al ministro dell'interno non pregiudica la questione, perchè, se il fatto è come lo accennava l'onorevole Bellono, gli elettori potranno ricorrere ai tribunali. Io penso che il diritto di elezione è una cosa così santa, siccome la base fondamentale delle nostre istituzioni, che mi pare non debba la Camera passare all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bellono, e debba invece la Camera prendere una di quelle misure le quali, mentre nulla pregiudicano, dimostrano al paese che essa intende, come deve, tutelare questo sovrano diritto.

**PERNATI, ministro per l'interno.** Credo di dover fare una semplicissima osservazione al deputato Valerio circa la trasmissione che intende si faccia di questo ricorso al Ministero.

Egli dice che io devo intervenire; ma, per verità, non saprei in qual modo. Vi sono le leggi di processura in cui io non sono nominato per niente, ed a me non spetta il provvedere. Se per altro il deputato Valerio insiste per questa trasmissione, io non mi vi oppongo.

**VALERIO LORENZO.** L'onorevole signor ministro dice che egli non deve e non può per nulla intervenire; a me pare che egli abbia un mezzo d'intervento molto spiccio, e che debba, occorrendo, farne uso.

Se un sindaco avesse violato (faccio un'ipotesi, perchè io non conosco i particolari del fatto di cui si lagnano gli elettori di Valperga), se un sindaco, ripeto, avesse violato la legge per favorire un'elezione qualsiasi, sarebbe dovere immediato dell'onorevole ministro di destituirlo; è questo un modo di azione molto potente che potrebbe e dovrebbe esercitare il signor ministro.

**BELLONO.** L'onorevole Valerio accennava alla possibilità di una prevaricazione, e quindi alla somma convenienza che si esaminasse profondamente questo incidente; ma se vi fosse una firma responsabile che accennasse ad un'accusa di prevaricazione, allora sarebbe il caso di assumere severe indagini e per l'interesse di chi accusa e di chi fosse accusato; ma questi elettori non accennano ad ombra di sospetto di prevaricazione.

Quanto poi alla possibilità di un sopruso per parte del sindaco onde agevolare un'elezione che fosse da lui propugnata a preferenza di un'altra, io osservo che siamo al termine del tempo in cui sta per rinnovarsi la lista annua elettorale; e certo non era all'epoca della formazione della lista decretata nella primavera del 1851 che il sindaco potesse avere in vista l'elezione alla quale per la grave perdita recentemente fatta dal paese e da quel collegio si dovette addivenire nel mese di maggio 1852.

Dunque io dico: perchè si assoggetterà ad una inchiesta una denuncia la quale allo stato in cui viene esibita è compiutamente irrilevante? Gli stessi elettori che porsero questa prima protesta, se credono che realmente siano stati vittime di un sopruso, che, iscritti nella lista, non siano stati ammessi a prendere parte all'elezione, esporranno sotto la loro responsabilità queste circostanze, ed allora sarà il caso che la Camera faccia procedere ad un'inchiesta.

Ma sino a quando questi elettori non si spiegano, sino a

quando un cittadino sorge a dire: io sono elettore; ma non accenna tampoco di essere iscritto in una lista, io ripeterò sempre: qualunque sia la sua capacità individuale, egli non è elettore, egli non risulta elettore.

Quindi propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta del deputato Valerio.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

**BERTINI, relatore.** Collegio elettorale di Albertville.

Questo collegio è diviso in tre sezioni.

Totale degli elettori iscritti 659; totale dei votanti 290.

Nella prima sezione i voti si divisero come segue:

Al signor Cesare Valerio, ingegnere, voti 76; signor cavaliere Carlo Duverger, luogotenente di cavalleria, 28; signor generale Gonnet 21; signor Valerio Carlo, ingegnere, 2; signor Duverger Dumay 1; voti annullati 1; totale 129.

Seconda sezione:

Al signor Cesare Valerio voti 54; signor generale Gonnet 17; signor cavaliere Carlo Duverger 14; voti dispersi fra 6 candidati 9; totale 94.

Terza sezione:

Al signor cavaliere Duverger Carlo voti 49; signor Cesare Valerio, ingegnere 22; voti dispersi fra 2 candidati 4; voti annullati 1; totale 67.

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero dei voti prescritto dalla legge, si passò al ballottaggio fra i signori Carlo Duverger e Cesare Valerio.

In questo secondo squittinio il signor Duverger ottenne:

Nella prima sezione voti 71; nella seconda 68; nella terza 35; totale voti 174.

Il signor Cesare Valerio conseguì:

Nella prima sezione voti 77; nella seconda 34; nella terza 26; totale 137.

Il signor Carlo Duverger, avendo ottenuto un numero maggiore di voti del suo competitore, venne proclamato deputato del collegio di Albertville.

Tutte le operazioni procedettero con la più perfetta legalità. Non vennero fatte proteste nè reclami; quindi, a nome del IV ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera il convalidamento di questa elezione, alla quale non osta la qualità d'impiegato, poichè, giusta quanto venni osservando nel riferire l'elezione di Cuornè, per compiere il numero di 51 si possono ancora ammettere nella Camera 5 deputati che siano impiegati regi.

**ASPRONI.** Io ho chiesto la parola, non per fare alcuna osservazione sul merito di questa elezione, imperocchè io stesso intendo approvarla, ma profitto di quest'occasione per rilevare i guasti che si fanno spesse volte per opera dei funzionari del Governo che sono costituiti nelle lontane provincie dello Stato.

In questo recinto poco tempo fa si elevò una grave discussione sulle antipatie o simpatie che potevano avere le varie provincie dello Stato a rimanersi unite e collegate; e, mentre da un deputato della Savoia si manifestavano tendenze di volersi aggregare ad una nazione straniera, da questo lato della Camera sorgevano solenni dichiarazioni dello spirito popolare di Savoia, rivolto a restare con noi eternamente stretto con fermo ed indissolubile nodo. A conferma di questa verità venivano i voti del collegio di cui ora si è fatta la relazione, poichè in effetto la maggioranza del primo squittinio si dichiarò a favore di un piemontese, cosa che credo sia un indizio chiarissimo della buona armonia che regna tra la capitale e quell'alpestre e liberale provincia. Se non che mi oc-

corre qui di osservare che il signor intendente di Albertville, ben lungi dallo starsene indifferente in questa elezione, preferiva di dimostrarsi fautore e promotore dello spirito di separazione (*Movimento*), e pare certo che dicesse piacerli di acconsentire che i voti venissero a cadere in favore di chicchessia, purchè l'eletto non fosse un piemontese. (*Mormorio a destra*)

Signori! queste partecipazioni dei funzionari pubblici in gare così delicate sono quelle che alimentano gli odii ed i dissidi della stessa famiglia dello Stato, e credo debito di un deputato della nazione di biasimare dalla tribuna parlamentare, affinchè nelle lontane provincie il Governo mandi non uomini di scarto nè uomini amanti di dissidi ed imbevuti dello spirito di separazione, ma bensì uomini che alla dottrina, alla capacità associno le altre civili virtù, ed in particolare quelle doti che si attirano la riverenza e l'affetto del popolo amministrato; uomini che rappresentino il Governo che dev'essere il tutore, il padre amoroso di tutta la nazione, che è nell'interesse di tutti si conservi collegata come una famiglia di ottimi fratelli. (*Bene! a sinistra*)

**PERNATI, ministro per l'interno.** Mi duole assai che l'onorevole deputato Asproni si sia espresso in questo modo sulla maniera colla quale il Governo distribuisce i suoi funzionari nel paese, e che egli creda che vi possano essere *funzionari di scarto*.

Io protesto formalmente contro questa espressione, che non è applicabile ad alcuno degl'impiegati; ve ne possono essere di più o meno intelligenti, ma non ve ne sono sicuramente di tali da essere chiamati *impiegati di scarto*.

Non parmi poi che l'onorevole deputato debba così facilmente prestare l'orecchio alle asserzioni che gli vengono fatte; io non posso indurmi a credere che l'intendente di Albertville abbia protestato che non si dovesse nominare alcun piemontese; io credo invece che, essendo stato consultato, avrà detto che era meglio nominare una persona del paese, la quale ne conoscesse gl'interessi; e dico solo che lo credo, perchè non lo so positivamente, nè potrei dare alcun'altra interpretazione a queste parole che gli si mettono in bocca dall'onorevole deputato Asproni. Non si deve essere così corrivi ad attaccare un funzionario, e tanto meno poi quello che si trova all'intendenza di Albertville, il quale, se l'onorevole deputato Asproni se ne ricorda, nella grande occasione del trattato colla Francia, diede al ministro delle finanze, siccome da questo venne esposto alla Camera, molti utili ed imparziali riscontri, da cui risulta come egli non sia per nulla separatista, e così ben lungi dal sostenere quel partito a cui alludeva l'onorevole deputato Asproni e dal voler incitare quella parte degli Stati contro quella che si trova al di qua delle Alpi. Io ritengo dunque l'accusa immeritata, e molto più ancora immeritata l'espressione d'*impiegati di scarto* che egli ha lanciato contro alcuni funzionari. Gl'impiegati del Governo io li reputo tutti buoni, e come tali seguirò a riputarli sino a prova contraria; e non potrò mai supporre in veruno di essi un'intenzione così ostile al Governo, come si vorrebbe far credere, salvo che mi venga ciò indubbiamente provato.

**DESPINE.** J'ai demandé la parole pour répondre à l'honorable monsieur Asproni.

Ce que vient de dire monsieur le ministre de l'intérieur satisfait en partie à la réponse que je voulais faire. Je voulais protester non-seulement en mon nom, mais encore au nom de tous nos collègues contre la supposition qu'a faite monsieur le député Asproni qu'il y ait des députés savoisiens qui aient provoqué, soit dans le sein de cette Chambre,

soit au dehors, l'accusation qu'il leur impute d'être séparatistes.

Je voulais aussi protester au nom de l'honorable intendant de la province de Haute-Savoie, qui a été accusé par monsieur le député Asproni d'avoir émis des opinions répulsives contre les Piémontais. Je regrette que son frère, notre honorable collègue, le député Jaillet, ne soit pas ici présent; il se serait chargé lui même de répondre à monsieur Asproni.

**ASPRONI.** Tanto l'onorevole ministro dell'interno come il deputato Despina sono sorti a protestare contro le mie parole. Io credo che queste loro proteste sarebbero state molto più efficaci e più opportune se si fossero elevate il giorno che faceva la sua professione di fede politica l'onorevole generale D'Aviernoz da quel lato della Camera.

Quanto poi alla verità della proposizione che ha creduto di confutare il signor ministro dell'interno, io posso rispondere che non l'ho inventata; è attestata da un giornale che si stampa in quel capoluogo con le seguenti espressioni... (*Mormorio*)

**DEMARCHI.** Questa non è un'autorità sufficiente.

**ASPRONI.** Se l'onorevole Demarchi ha qualche cosa da opporre in contrario, chieda la parola, invece d'interrompermi, e si levi a ribattere le mie asserzioni. Non è la prima volta che il deputato Demarchi si è fatto ad interrompere gli oratori vicini. (Oh! oh! *a destra*) Se non gli piace ascoltare, oda almeno con rispetto, ed usi agli altri i riguardi che ha egli diritto di esigere per sé quando parla alla Camera. Quando un deputato esce fuori del seminato o dice cose censurabili, è ufficio del presidente il richiamarlo a termini; ma niun deputato ha ragione di disturbarlo con interrogazioni intempestive. (*Rumori a destra*)

**DEMARCHI.** Chiedo la parola.

**ASPRONI.** Ecco come si esprime la *Voix du paysan* nel suo numero 69:

« L'intendant d'Albertville disait le 23, jour des élections: *Je voterai pour qui vous voudrez, pourvu que le candidat ne soit pas un piémontais.*

**PERNATI, ministro per l'interno.** Io non ho mai ritenuto per articoli di fede i racconti dei giornali, e non posso ammettere che dal punto che un giornale ha detto una cosa, essa debba incontestabilmente essere vera; noi vediamo anzi come avvenga troppo spesso il contrario.

Del resto, l'espressione del desiderio che fosse preferito un candidato savoiano ad un piemontese era ben naturale nel senso di avere un deputato che conoscesse i bisogni particolari del paese; e sarebbe pure, io penso, ottima cosa, qualora fosse osservato in tutti i collegi l'uso di nominare un deputato il quale fosse bene al fatto degl'interessi del paese che è chiamato a rappresentare.

**DEMARCHI.** Voglio solamente osservare che, finché l'onorevole deputato Asproni si fonda sulle sole parole di un giornale, è ben naturale che un deputato trovi che futile è il fondamento sul quale si appoggia.

Del resto io non accetto i rimproveri dell'onorevole deputato Asproni; aspetto che l'onorevole presidente mi richiami all'ordine, se lo merito, ma questi rimproveri li respingo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per il convalidamento della nomina del cavaliere Carlo Duverger a deputato del collegio di Albertville.

(Sono approvate.)

**BERTINI, relatore.** Il collegio di Boves è diviso in tre se-

zioni. Elettori iscritti nella prima sezione (Boves) 172; nella seconda (Peveragna) 156; nella terza (Chiusa) 105; totale 433.

Votanti nella prima sezione 94; nella seconda 70; nella terza 85; totale 249.

Votazione della prima sezione:

Al signor dottore collegiato Giovanni Battista Borelli, di Boves, voti 75; al signor cavaliere avvocato Francesco Pellegrini, sindaco di Cuneo, 9; al signor Guglielmo Peano 6; voti conseguiti da altri 2 candidati 2; voti annullati 2; totale voti 94.

Seconda sezione:

Al signor avvocato Pellegrini suddetto voti 18; al signor dottore collegiato Borelli 15; al signor don Orsi, professore, 14; al signor don Pieri professore Bartolommeo 12; voti dispersi fra altri 5 candidati 6; voti annullati 5; totale 70.

Terza sezione:

Al signor avvocato Pellegrini 54; al signor dottore collegiato Borelli 25; voti dispersi fra 3 altri candidati 4; voti annullati 2; totale voti 85.

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero dei voti prescritto dalla legge, si procedette il successivo giorno, 26, ad uno squittinio di ballottaggio tra i signori dottore collegiato Borelli ed avvocato Pellegrini che avevano ottenuto un numero maggiore di suffragi.

In questa seconda operazione il signor avvocato Pellegrini conseguì:

Nella prima sezione voti 33; nella seconda 82; nella terza 58; totale voti 173.

Il signor dottore Borelli ottenne:

Nella prima sezione voti 60; nella seconda 24; nella terza 25; totale voti 109.

Il signor avvocato Francesco Pellegrini, avendo conseguito un numero maggiore di voti del suo competitore, fu proclamato deputato del collegio di Boves.

Tutte le formalità prescritte dalla legge vennero osservate, e l'operazione procedette con la massima regolarità. Soltanto mi corre l'obbligo, per speciale incarico ricevutone dall'ufficio, di dare lettura della seguente dichiarazione scritta nel verbale di seconda riunione del collegio (sezione prima) del giorno 26, così concepita:

« Prima di sciogliersi, l'ufficio della Presidenza non può dispensarsi dall'inserire, sull'istanza del signor elettore e scrutatore Dalmazzo Borelli, la seguente di lui dichiarazione, cioè che questa mattina, nel mentre gli elettori accorrevano in questa chiesa per votare, il signor Giovanni Angelo Moschetti, ex-sindaco ed elettore, si fece lecito di divulgare la erronea voce che il candidato dottore collegiato Giovanni Battista Borelli, figlio del dichiarante, avesse scritto da Torino di ritirarsi dalla candidatura e di non voler accettare la deputazione. Una quale falsa voce deve avere molto influito nella votazione a pregiudizio del detto candidato Borelli, indicando per testimoni i signori elettori scrutatore Lorenzo Dutto, don Antonio Pellegrino, don Barrano avvocato e Giovanni Antonio Martini. »

Nessuna protesta fu seguito a questa dichiarazione; quindi quell'ufficio principale non ha creduto darvi seguito.

L'ufficio IV, sul riflesso che l'allegato fatto (del quale se ne hanno pur troppo a lamentare dei simili accaduti in altre elezioni), per nulla aveva che fare coll'intrinseco dell'elezione operatasi colla prescritta formalità, mi diede incarico di proporre alla Camera il validamento di questa elezione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'approvazione delle conclusioni dell'ufficio IV.

(La Camera approva.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO.**

**PALEOCAPA**, ministro per i lavori pubblici. Ho l'onore di presentare a nome del ministro delle finanze, il quale trovavasi indisposto, un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Mortara a Vigevano ad una società costituita in quest'ultima città.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 852.)

**ARCONATI.** Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, perchè importerebbe molto il potere tostamente dare principio a quei lavori e compiere qualche opera prima che sopraggiunga la stagione invernale.

**PALEOCAPA**, ministro per i lavori pubblici. Io dirò, in appoggio di questa istanza, che realmente, qualora la Camera sia per approvare questo progetto, sarebbe desiderabile che fosse approvato il più presto possibile, anche per le rimostranze che mi vengono fatte dalle autorità provinciali, perchè si potrebbero dare le disposizioni onde fossero fatti gli apprestamenti necessari per intraprendere i lavori prima dell'inverno e proseguirli in quella stagione; imperocchè ci viene rappresentato da quelle autorità provinciali che la condizione attuale della Lomellina, per sofferte traversie che hanno deteriorata la sua agricoltura, fa desiderare che nell'inverno siano attivati molti lavori.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, sarà ammessa l'urgenza per questo progetto di legge.

(La Camera approva.)

**BERTOLINI.** Domando la parola.

Mi fu trasmessa testè una petizione diretta alla Camera dal comitato delegato dai proprietari di porta d'Italia per lo scalo della ferrovia da Torino a Novara. In questa petizione narrano di avere dato una memoria il 27 maggio alla Commissione, ma che la maggioranza di essa disse di non averne tenuto gran conto, perchè i dati di fatto sui quali basa questa petizione discordano dai dati ufficiali ammessi dai membri del Consiglio speciale tanto oppugnanti che approvanti la stazione in Valdocco.

Ora i petenti intendono di provare che e il Consiglio speciale e la Commissione della Camera caddero in un grave errore, e che specialmente la distanza maggiore di Valdocco è realmente di 368 metri, e non di 190, come e il Consiglio speciale e la Commissione affermarono.

Per conseguenza, avuto riguardo all'importanza della questione, e più specialmente ancora ai grandi studi ed alle cospicue spese che il comitato ha sopportate, io prego la Camera di trasmettere questa petizione alla Commissione con incarico speciale di farne rapporto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole deputato Bertolini, che, essendo pure state presentate altre simili petizioni all'ufficio della Presidenza, ne venne già data comunicazione alla Commissione, la quale certamente se ne occuperà con quella cura che si merita una questione così importante.

**ROSSO.** Desidererei di rispondere alle osservazioni del deputato Bertolini, il quale disse che la maggioranza della Commissione era incorsa in errore circa le distanze citate dal Consiglio speciale. La maggioranza della Commissione non è caduta in tale errore, poichè lo ha rilevato a prima vista....

**PRESIDENTE.** Queste spiegazioni troveranno luogo nella discussione della legge.

**PROGETTI DI LEGGE: 1° PER AUTORIZZARE UN PRESTITO A FAVORE DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA; 2° PER LO SCIoglIMENTO DELLE DIVISIONI AMMINISTRATIVE.**

**PERNATI**, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per un prestito di lire 300,000 a favore della divisione di Alessandria per recare a compimento il secondo tronco della strada provinciale da Asti ad Ivrea. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 866.)

Presento pure alla Camera un progetto di legge per lo scioglimento delle divisioni amministrative (*Dalla sinistra*: Ah finalmente!) e la composizione delle amministrazioni provinciali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 861.)

Era mia intenzione di completare questo progetto, ossia di renderlo più esteso, applicandolo a diverse altre materie le quali sono affini allo scioglimento delle divisioni, cioè ad una riforma del personale delle intendenze e ad una riforma nel contenzioso amministrativo; ma, avendo osservato come la legge sull'amministrazione centrale sia stata differita molto più di quello che mi sarei immaginato, e non abbia ancora ottenuta la sanzione di legge, io non potrei farmi ora a proporre altre riforme, le quali sono come suppletive a quel medesimo progetto, così ho dovuto restringermi allo schema di legge che ebbi testè l'onore di presentare, il quale si riferisce unicamente allo scioglimento delle attuali divisioni amministrative.

Intanto credo cosa inutile il pregare ora la Camera a voler decretare d'urgenza la discussione di questo progetto, in quanto che fu sì vivamente sollecitato dalla Camera, e specialmente dalla sinistra.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

**GERBINO F.** Domando la parola.

Siccome, mentre era assente, l'onorevole presidente ha fra le altre cose sollecitata la Commissione incaricata di riferire riguardo all'istanza di cattura che si era decretata contro l'onorevole Sanna-Sanna, credo dovere mio di annunziare alla Camera che ricevetti ora la sentenza della Corte di cassazione, colla quale questa ordinanza di cattura è stata annullata.

Per questo motivo io credo che la Commissione ora non ha più ad occuparsene.

Darò lettura alla Camera di questa sentenza...

**LANZA.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Gerbino, prima che dia lettura di questa sentenza, do la parola all'onorevole Lanza per una mozione d'ordine.

**LANZA.** La Camera sa che si è nominato una Commissione per riferire sopra la domanda di procedere contro il deputato Sanna-Sanna; finora essa non fu sciolta, bensì ha domandato nuovi schiarimenti al ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Gerbino ci annunzia ora che quegli schiarimenti sono arrivati, e furono a lui comunicati; ma mi pare che vogliano essere trasmessi alla Commissione, la quale debbe prenderli ad esame, e quindi riferirne, senza occuparne ora preventivamente la Camera.

**GERBINO F.** Io ho soltanto voluto annunziare alla Camera che l'onorevole Sanna-Sanna non è più in istato di essere posto sotto processo, perchè la decisione del magistrato di Cassazione annulla la sentenza pronunciata dalla sezione di

accusa, e rimanda la causa ad un'altra classe dello stesso magistrato di Appello.

**PRESIDENTE.** Non essendo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, io invito l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare se alle volte, a nome del suo collega, intendesse ritirare la requisitoria, la quale, essendovi una sentenza, non avrebbe più effetto.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Non sarei certo in grado di dare alcuna risposta, trattandosi di affare che non mi concerne; ma ne parlerò al mio collega, e sono persuaso che nella seduta di domani potrà dare adeguata risposta.

**PRESIDENTE.** Allora si potrà attendere.

**GALVAGNO.** Io non credo che cotesta questione si possa sciogliere così per incidente; vi è una Commissione nominata, la quale dovrà riferire.

La Corte di cassazione ha rimandato il procedimento alla sezione di accusa di Cagliari; ciò vuol dire che la domanda di autorizzazione di arresto si ridurrebbe alla domanda per l'autorizzazione di procedere, ed il Ministero dev'essere sentito.

**PRESIDENTE.** Egli è appunto per questo che ho proposto di sospendere, onde il Ministero potesse deliberare se intende o no di ritirare la requisitoria; se il Ministero la ritira, è inutile che la Camera se ne occupi; se intende di persistere, la Camera delibererà.

**LANZA.** Io insisto per la mia mozione d'ordine.

Io credo sommamente irregolare che un membro di una Commissione venga a riferire senz'aver comunicato colla Commissione medesima. Qualunque sia il risultato che verrà in seguito, io ritengo che dovrà sempre essere preso in considerazione dalla Commissione, perchè ella ne riferisca alla Camera. Senza di ciò io credo che ci allontaniamo molto dalle forme regolari che sono indispensabili per il buon andamento delle cose.

**PRESIDENTE.** Come ho già detto testè, io ritengo che, se il ministro ritirasse la requisitoria, non sarebbe più il caso di discutere; ma se non la ritira, bisognerà sempre che la cosa faccia il suo corso in seno alla Commissione, prima che venga presentata alla Camera.

Ad ogni modo adunque, finchè non sappiamo se il ministro la ritiri, finchè per altra parte la cosa non fu esaminata dalla Commissione, mi pare che è sempre meglio di sospendere ogni ulteriore discussione.

**VALERIO LORENZO.** Io consento perfettamente nell'opinione emessa dall'onorevole nostro presidente circa il procedimento a seguirsi in questo affare.

Io non veggio poi che l'onorevole presidente della Commissione, dando lettura dell'atto col quale veniva cassata la sentenza per cui richiedevasi l'arresto di un onorevole nostro collega, abbia leso menomamente i riguardi parlamentari. Egli, presidente della Commissione, opinò con ragione che la sentenza della suprema Corte toglieva di mezzo la domanda del Ministero. Diffatti ora non vi ha altro a vedere se non che se occorra che il Ministero presenti nuove requisitorie.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSIZIONE SUGLI ATTI DI DONAZIONE E DI COSTITUZIONE DI DOTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per un'imposizione sugli atti di dona-

zione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 52.)

Leggo il progetto della Commissione:

« Art. 1. Per gli atti che contengono donazioni di somme di danaro o di crediti, saranno dovuti gli stessi diritti che per le donazioni degli altri beni mobili, salvo il disposto dal seguente articolo.

« Art. 2. Per gli atti che contengono donazioni fra gli ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'1 per cento, qualunque sia la natura dei beni donati.

« Art. 3. Pel contratto di matrimonio contenente costituzione di dote per parte della sposa, sarà dovuto il diritto fisso di lire 5.

« Quando la dote sia costituita da altri, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le donazioni.

« Art. 4. Per le emancipazioni si esigerà per ciascun individuo emancipato il diritto fisso di lire 5, e così pure per le adozioni.

« Qualora contengano donazioni, sarà inoltre dovuto il relativo diritto.

« Art. 5. Gli atti che si stipulano nell'interesse dello Stato e delle amministrazioni di esso non sono soggetti al pagamento dei diritti d'insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini di legge, deve essere a carico delle altre parti.

« Art. 6. Sono pure esenti da tali diritti gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili di qualunque valore che appartengono allo Stato stesso.

« Art. 7. Sono esenti dal diritto proporzionale d'insinuazione gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le casse di risparmio, qualunque sia il loro valore.

« Art. 8. Sono abrogati gli articoli 36 e 45 della tariffa pubblicata col manifesto camerale del 1° aprile 1816, ed è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

« Sarà questa in vigore il giorno 1° di luglio prossimo venturo. »

Innanzitutto invito l'onorevole ministro a dichiarare se aderisce alle modificazioni fatte dalla Commissione.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Incaricato, atteso la malattia del ministro delle finanze, di sostenere la discussione di questo progetto di legge, e trattandosi di una materia assai astrusa, e che non mi appartiene, io prego la Camera a volermi essere cortese della consueta sua indulgenza.

Il progetto della Commissione in parte l'accetto ed in parte non potrei accoglierlo; non mi oppongo pertanto a che si metta in discussione il medesimo, riservandomi di fare le mie osservazioni a seconda degli articoli che saranno dal Ministero accettati o respinti.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intende di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

Do lettura dell'articolo 1. (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola, io metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. (*Vedi sopra*)

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io non posso accettare quest'articolo, il quale arrecherebbe grave danno alle finanze, e d'altronde farebbe rivivere una disposizione che fu abrogata colla legge 22 giugno 1850.

Con questa legge si è tolto ogni favore ai patti di famiglia, dal che ne viene che tutte le contrattazioni che seguono tra ascendenti e discendenti, contemplate dal manifesto camerale del 1825, rimasero soggette al diritto comune; e, secondo la loro natura di trasmissione di stabili e di crediti o di somme di danaro, vengono attualmente tassate di un diritto assai maggiore di quello che si vorrebbe ora stabilire coll'articolo 2 della Commissione. Il Ministero con questa legge ha avuto essenzialmente per iscopo di migliorare la condizione delle finanze; ha inteso adunque non solamente di mantenere in vigore, ma anzi ad aumentarli, mentre per contro la Commissione verrebbe con quest'articolo a diminuirli, e diminuirli notabilmente.

Io dichiaro quindi che non intendo per niente di rinunciare ai diritti che pesano attualmente sopra le donazioni e patti di famiglia contemplati in quella legge del 1850; e non vedo motivo per cui non solamente non si abbia ad aumentare, ma si debba anzi diminuire ed in sì larga proporzione il diritto attualmente esistente; per questa ragione io non posso accettare il presente articolo, come quello che reca pregiudizio, anzichè vantaggio alle nostre finanze; e viene inoltre a derogare ad una legge recente, quale si è quella del 22 giugno 1850.

**PALLIERI, relatore.** Signori, l'onorevole ministro dell'interno combatte l'articolo 2 della Commissione sostanzialmente per questi due motivi:

Primo, perchè, stante la nostra condizione finanziaria, si debbono aumentare le entrate dello Stato, non diminuirle come propone la Commissione rispetto ad alcuni degli atti già specialmente favoriti dal manifesto camerale del 14 febbraio 1825;

Secondo, perchè gli sembra incongrua e meno conveniente una modificazione ad una legge recentemente adottata dal Parlamento, alla legge del 22 giugno 1850, che abrogò il precitato manifesto camerale, facendo rientrare, riguardo alla quotità della tassa, nel diritto comune gli atti nel medesimo contemplati.

Risponderò all'una ed all'altra delle obiezioni del signor ministro.

In quanto alla prima, dirò che nel progetto di cui si tratta ciò ch'ebbe mai sempre presente la Commissione si fu la convenienza, anzi la necessità di coordinare coi principii generali delle leggi sull'insinuazione i diritti per i contratti di matrimonio, per le costituzioni di dote, per gli atti di emancipazione e di adozione, non che per le donazioni fra vivi seguite anche in qualsiasi altro atto nella linea ascendente o discendente.

Se il Ministero ebbe uno scopo fiscale, tale non fu quello della Commissione. Qualunque sia lo stato del pubblico erario, la Commissione non credette doversene preoccupare a fronte di una questione di giustizia distributiva, di proporzionalità delle imposte, di applicazione dei principii consacrati dallo Statuto.

Ed in vero, se le sue proposte avessero un effetto tanto contrario come lo hanno favorevole pel nazionale patrimonio, essa non avrebbe nulladimeno esitato a consigliarne l'adozione.

Qualora il progetto della Commissione venga ammesso, ne risulterà dal suo complesso per la fortuna pubblica un aumento che si può approssimativamente calcolare ad annue lire 400,000; ma, se appositi calcoli vennero istituiti dalla Commissione per sapere quali sarebbero state, in ordine alle finanze, le conseguenze di questo progetto, non fu già nell'intento di dedurne indi argomento per l'accoglimento o pel

rigetto del medesimo, bensì e soltanto perchè incombe al legislatore il dovere di considerare l'opera sua sotto ogni aspetto ed in tutti gli effetti che possano derivarne per essere quindi in grado di provvedere come e dove se ne manifesti il bisogno.

Se si volessero aumentare i proventi che si ritraggono dai diritti d'insinuazione, non si potrebbe in niun modo prender di mira un dato contratto e perseguire fiscalmente i cittadini che addiventano a quello, non sarebbe lecito imporre a coloro, per esempio, che si accostano al matrimonio una tassa eccedente la misura generale fissata per gli altri contratti; ma l'unico mezzo per ottenere aumentata la rendita dai diritti d'insinuazione, l'unico mezzo consentito dalla giustizia distributiva relativamente ai vari atti soggetti a tali diritti, sarebbe quello adoperato nel 1819, quando colle regie patenti del 18 dicembre si aumentarono della metà tutti i diritti proporzionali, al quale stesso mezzo si appigliò pure questa Legislatura allorchè colla legge del 22 giugno 1850 accrebbe di un quinto tutti i diritti d'insinuazione.

Per questi motivi la Commissione non credette ravvisare sotto un aspetto fiscale il progetto di cui si discorre, ma unicamente sotto il rapporto della proporzionalità delle imposte, felicitandosi del resto che l'applicazione dei principii di ragione e giustizia sia per dar luogo ad un considerevole aumento di rendita.

Ho così esposte le viste dalle quali fu guidata la Commissione nelle proposte ch'ebbe l'onore di rassegnare alla Camera, ed ho ad un tempo risposto alla prima delle obiezioni messe innanzi dal signor ministro dell'interno contro l'articolo 2 presentemente in discussione.

Mi farò ora a dimostrare come coll'articolo medesimo si venga a completare la legge del 22 giugno 1850, che quindi non è menomamente applicabile al caso concreto l'appunto che fa il signor ministro alla Commissione di venire a proporre alla Camera una deroga a disposizioni recentemente da essa stessa prescritte; al qual fine, per difendere la Commissione, non ho che a fare un rapido cenno della legislazione in materia fiscale rispetto agli atti fra ascendenti e discendenti.

La tariffa del 1816 non aveva favorite le donazioni in linea retta fuorchè nei casi di matrimonio, di emancipazione e di adozione, ed aveva per esse stabilito il diritto graduale che ora si tratta di abolire.

Ma non tardò ad avvedersi il legislatore dell'incoerenza e delle contraddizioni del suo sistema, secondo il quale uguali donazioni di uguali beni fatte dalle stesse persone venivano ora sottoposte ad un semplice diritto graduale ed ora a un diritto non diverso da quello cui erano soggetti gli estranei. Quindi un'irresistibile logica induceva il legislatore ad ordinare che per le donazioni in linea retta anche fatte in atti estranei al matrimonio, all'emancipazione e all'adozione si esigesse il solo diritto graduale. Se non che, passando da un eccesso all'altro, come troppo ordinariamente avviene, assoggettò ugualmente al semplice diritto graduale tutti gli altri atti importanti mutazione, obbligazione o liberazione fra ascendenti e discendenti, esentandoli così di ogni diritto proporzionale; tali erano le disposizioni contenute nel manifesto camerale del 14 febbraio 1825, e si diede generalmente il nome di *patti di famiglia* agli atti contemplati in esso manifesto camerale.

Nel 1850 il ministro Nigra, nell'occasione che presentava un progetto di legge per aumentare d'un quinto tutti i diritti d'insinuazione, proponeva di abrogare puramente e semplicemente la legge del 14 febbraio 1825. La Commissione in-



caricata dell'esame di quel progetto, della quale facevano parte, fra gli altri, gli onorevoli Lanza, Revel, Ricci Vincenzo, Farina Paolo e l'attuale senatore Jacquemoud che ne era il relatore, si pronunciava in senso contrario alla ministeriale proposta d'abrogazione. Nella Camera vi fu viva discussione, e gravi difficoltà si offrivano nello scioglimento della questione, nè poteva essere altrimenti, giacchè, e questo ritenete, o signori, la questione fu allora costantemente posta in questi termini: o mantenere totalmente, o totalmente abrogare il manifesto camerale del 14 febbraio 1825. La Camera ammise l'abrogazione a due o tre voti di maggioranza.

Ben più considerevole sarebbe stata la maggioranza, e forse unanime la Camera, se non si fosse trattato di abolire che quelle disposizioni del prementovato manifesto camerale le quali avevano tratto agli atti che seguono fra ascendenti e discendenti a titolo oneroso. Ma molti onorevoli deputati avevano grande ripugnanza a sottoporre al diritto stabilito per le donazioni fra estranei le donazioni fatte in linea retta, le quali, come giustamente si osserva nella esposizione de' motivi del progetto ministeriale, si possono riguardare quale anticipata successione, e che per conseguenza ragion vuole non ad altro diritto soggette che a quello dovuto per le successioni.

Ora nulla è più facile che risolvere questa difficoltà; allora era impossibile. Basta a tal fine osservare che la legge la quale impose la tassa dell'uno per cento sulle successioni in linea retta porta la data del 17 giugno 1851. Dunque nel 1850 non si poteva desumere da una legge che venne adottata l'anno seguente la misura da quest'ultima legge stabilita, per estenderla alle donazioni fra vivi. Quindi nel 1850 la necessità di presentare la questione nei termini estremi che ho riferiti.

Abbiamo presentemente la legge sulle successioni, e quindi per gli articoli 36 e 43 siamo d'accordo e Ministero e Commissione su due punti: primo abolire le disposizioni anormali contenute in quegli articoli; secondo fissare per gli atti ivi contemplati fra ascendenti e discendenti il diritto dell'uno per cento, stabilito dalla legge sulle successioni.

Si potevano forse fare queste due cose nel 1850? No, signori; di queste due cose non si poteva nel 1850 evidentemente fare che la prima, giacchè non si poteva allora, al diritto che veniva soppresso, sostituire un diritto che ancora non esisteva.

Ora dunque, facendo quello che non potevamo fare colla legge del 22 giugno 1850, facendo quello che avremmo fatto allora se fosse stato possibile, noi completeremo la legge medesima, noi saremo perfettamente conseguenti a noi stessi.

Io credo che la Camera concorrerà nel sentimento della presente sua Commissione. Alcuni membri di essa avevano nel 1850 votato pel mantenimento, altri per l'abrogazione del manifesto camerale del 14 febbraio 1825, ma quando venne fatta la proposta di stabilire l'uno per cento anche per le donazioni tra vivi, la medesima venne unanimemente adottata senza osservazione in contrario, senza discussione, talmente parve ad ognuno dalla giustizia richiesta.

Ma non terminerò senza prima citare, nel senso della proposta della Commissione, quanto a questo proposito si legge nella esposizione dei motivi del progetto di cui si tratta:

« Considerando (ivi si legge) che tali costituzioni, donazioni od assegnamenti, allorchè seguono fra ascendenti e discendenti, ravvisare si possono quale anticipata immis-

sione dell'assegnatario nel possesso di quei beni che per ragione ereditaria spettare gli potrebbero alla morte dell'assegnante, parve che la quotità del diritto non dovesse essere maggiore di quella stabilita dalla legge del 17 giugno 1851 sulle trasmissioni che per successione si operano fra ascendenti e discendenti. »

Pienamente conforme a tali giustissime considerazioni è l'articolo 2 del progetto della Commissione.

Egli è vero che il Ministero nella compilazione del suo progetto fece precisamente l'opposto di quello che diceva avere in mira, ma questa sua contraddizione non può per nulla pregiudicare all'assennatezza di quelle sue osservazioni (*Ilarità*), alle quali noi vogliamo del tutto attenerci.

La Commissione pertanto crede che la Camera non sanzionerà la triplice quotità di diritto propugnata dal signor ministro dell'interno per uguali donazioni fra le stesse persone, ma che stimerà piuttosto di adottare la tassa uniforme dell'uno per cento che forma l'oggetto dell'articolo 2 di cui si tratta.

**PERINATI**, ministro dell'interno. L'onorevole relatore della Commissione insiste perchè la Camera adotti l'articolo 2, giusta il progetto da essa proposto, ed osserva che questo articolo come è concepito frutterebbe un provento di lire 400,000 in favore del regio erario.

Io ammetterò, se si vuole, questo calcolo, che d'altronde non potrei contestare perchè manco di elementi in proposito, ma questa somma è molto minore di quella prodotta dalla tassa tuttora vigente in forza della legge 22 giugno 1850.

Se l'imposta dell'uno per cento produrrebbe lire 400,000, ora che quest'imposta è di lire 5 40, di 1 80, di centesimi 90, secondo i diversi contratti che seguono, mi pare che debbono essere maggiori i proventi pel demanio applicando la tariffa attuale, ossia quella del 1816 indistintamente a tutti i patti di famiglia, a termini della legge del 22 giugno.

Egli poi andava ragionando sul principio della legge: io non entrerò a contestare le disposizioni che egli è venuto enumerando appoggiandole ai motivi che avevano indotto il legislatore a mutare prima un diritto, poi un altro, e finalmente un terzo. Io non contesto punto questi principii, ma dico che, siccome qui non si tratta di stabilire una nuova tassa, ma di togliere le esenzioni o favori in oggi esistenti, mi pare che non si dovrebbero sollevare questioni di principii, le quali potrebbero forse condurre a risultati affatto diversi. Se si crede che realmente vi sia una ragione di equità per ristabilire un diritto di favore pei patti di famiglia, io credo che in questo momento nulla dovrebbe ostare a che si mantenessero, almeno in via provvisoria, le leggi attuali, salvo poi a modificarle col tempo, quando cioè, in un'epoca certo non lontana, si dovrà discutere la tariffa generale di tutti i diritti d'insinuazione; dico in epoca non lontana, perchè il relativo progetto è già quasi in pronto per essere sottoposto al Parlamento, e lo sarà senza dubbio alla prossima riapertura del medesimo.

Mi pare dunque che a noi convenga occuparci soltanto degli atti matrimoniali anzichè dei patti di famiglia. Del resto io osservo che i patti di famiglia a titolo oneroso si lasciano dalla Commissione soggetti agli aggravii della tariffa comune, e domando se non vi avrebbe un principio di giustizia da invocarsi a favore del demanio pei patti di famiglia a titolo gratuito: se in essi vi sarà un corrispettivo, si esigerà il diritto del 5 60 per cento, od altri diritti secondo la tassa comune. E non si esigono questi diritti per un patto di famiglia a titolo gratuito? Io non vedo il perchè non debbano

esigersi dei diritti da colui che guadagna senza spendere, mentre si esigono da chi deve pagare un corrispettivo.

Adunque io credo che, lasciando a parte le ragioni di equità che potrebbero militare a prima giunta in favore del sistema dell'articolo 2 della Commissione, io credo debba conservarsi la disposizione della legge 22 giugno 1850, ossia la tariffa del 1816, perchè non conviene privare lo Stato di un diritto così cospicuo come quello percepito attualmente, e che perciò non si debba accettare la proposta modificazione in tempi in cui siamo tanto stretti dal bisogno di aumentare l'attivo del bilancio dello Stato.

**AGNÈS.** Io farò presente che l'articolo 2, che cade in discussione, è assolutamente quello stesso che era proposto dal Governo; non c'è differenza, salvo che in alcune parole. (*ilarità e bisbiglio*)

Infatti, l'articolo proposto dal Governo è in questi termini:

« Per le costituzioni di dote e fardello e per le donazioni a contemplazione di matrimonio da contrarsi, fatte tra ascendenti o discendenti, o tra i futuri sposi, come pure per gli assegnamenti fatti in atti di emancipazione e di adozione, si esigerà il diritto proporzionale di lire una per cento, qualunque sia la natura dei beni costituiti, donati od assegnati. »

Quando la Commissione ha veduto quest'articolo, ha dovuto necessariamente disseccare (ha fatto l'anatomico), ha dovuto disseccare le varie disposizioni che si trovavano conglobate nello stesso articolo.

La prima cosa era di parlare delle donazioni fra ascendenti e discendenti, quindi della costituzione di dote, poscia della emancipazione e dell'adozione.

Però l'articolo 2 non riguarda che le donazioni tra ascendenti e discendenti, ed in questo proposito si è adottata pienamente l'idea del Ministero, la quale era questa, cioè, invece del diritto graduale, di mettere un diritto proporzionale dell'uno per cento, fondata sul principio che queste erano anticipate successioni.

Per gli atti che contengono donazioni, sia in contemplazione di matrimonio, sia diversamente, si applicava egualmente la legge del 17 giugno 1851.

Questa legge all'articolo 2 porta:

« La quota della tassa di successione sarà, tra ascendenti e discendenti, di lire una. »

Siccome le donazioni che sono di anticipata successione vanno soggette all'imposta dell'uno per cento, mi pare che ciò era pienamente consentaneo al principio che era già stato adottato dalla Camera nell'imposta delle successioni. Anzi, dirò di più, che questa interpretazione della Commissione è più nel senso fiscale, perchè nella tassa di successione sono esenti le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore complessivo non eccede le lire 2000, e quando la dote di una povera figlia sarà minore di lire 2000 verrebbe a pagare egualmente il diritto dell'uno per cento.

Dunque la Commissione, avendo adottato questo metodo, è stata pienamente consentanea al progetto ministeriale.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io consento coll'onorevole preopinante che il Ministero ha voluto sottoporre alla tassa dell'uno per cento i contratti di donazione tra ascendenti e discendenti, ma non in modo generale, bensì unicamente quando la donazione è fatta per causa di matrimonio...

**PALLIERI, relatore.** Di emancipazione o di adozione.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Vi è una differenza essenziale. L'articolo citato contiene il diritto dell'uno per

cento stabilito per tutte le donazioni che si facciano tra ascendenti e discendenti, invece l'articolo secondo non parla delle donazioni in genere, ma solo di quelle che sono fatte per determinata causa; e queste sono certamente meritevoli di special favore, laddove i patti di famiglia in genere meritano minori riguardi. Io non disconosco che ci sia qualche ragione di equità e di convenienza per introdurre il diritto dell'uno per cento, invece di quello portato dalla tariffa del 1816, ma sostengo in pari tempo che tal cosa sia da prendersi in considerazione allorchè si procederà alla revisione della legge sui diritti d'insinuazione, la quale, come dianzi dicevo, è già in pronto e sarà presentata nella prossima Sessione. Ritengo dunque che al presente noi non dobbiamo occuparci delle donazioni in genere, ma soltanto di quelle che sono fatte per una causa determinata. Aggiungerò poi che mal si appone l'onorevole preopinante allorchè asserisce che il ministro ha di già introdotto il diritto unico dell'uno per cento, imperocchè, questo non è stabilito che nei casi determinati nell'articolo secondo del progetto ministeriale, e non per le donazioni in genere.

Persisto pertanto nel pregare la Camera a volere al presente lasciare in disparte la questione dei patti di famiglia in genere, e ad occuparsi soltanto degli atti specificamente indicati nell'articolo secondo del progetto del Ministero.

**BELLONO.** La Camera al presente si occupa in genere della revisione delle donazioni; dunque se v'ha tale classe di donazioni che possa meritare speciali riguardi nella fissazione del diritto, non iscorgo il perchè non sia questo il momento opportuno di occuparsene. Ora che un particolare favore possano meritare le donazioni che seguono tra ascendenti e discendenti, anche fuori del caso di matrimonio e di emancipazione, nessuno per certo lo vorrà contestare; sempre si ebbe riguardo ai vincoli che passano fra questo genere di persone in materia contrattuale. A termini del Codice civile, all'articolo 1115, noi vediamo che il padre e la madre e gli altri ascendenti possono distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile; in ogni parte adunque della legislazione noi abbiamo sotto ogni rapporto frequenti applicazioni di questo principio del condominio, effetto del diritto di suità.

Comprendo benissimo che sarebbe fondata l'osservazione del signor ministro, che le condizioni dell'erario non sono tali da doverci consigliare di usare riguardi alla condizione di certi contribuenti; se la legge che stiamo per votare non fosse produttiva di un notevole aumento per l'erario: ma che in genere la legge, quale viene proposta dalla Commissione, abbia ad essere produttiva di un aumento nei diritti d'insinuazione, anche in rapporto alle donazioni, nessuno per certo vi sarà che lo contesti.

Dietro i dati statistici che si procurava la Commissione ne verrebbe a risultare che quest'aumento abbia ad essere presumibilmente nientemeno che di 400,000 lire annue. Mi pare dunque che senz'aspettare l'occasione ipotetica e futura di una revisione generale della tariffa, possa essere il caso fin d'ora di vedere se, a fronte di un aumento notevole che si ottiene, non vi sia per avventura qualche ingiustizia a correggere, e prego la Camera a voler ritenere, quanto all'aumento, che la sola abolizione dell'articolo 36 della tariffa del 1816, il quale finora è in pieno vigore, produrrà questa differenza sui contratti di dote anche costituite da estranei. Si percepiva, come la Camera intese, un semplice diritto graduale: io non mi farò a discendere per tutta la scala di questi diritti, ma accennerò semplicemente al *minimum* ed al *maximum*. Si pagava per l'addietro e si paga in oggi ancora

per una costituzione di dote da lire 1000 a lire 5000 il solo diritto di lire 3; d'ora in avanti pel *minimum* di lire 1000 si pagheranno lire 10, vale a dire tre volte tanto, vale a dire tre volte che non era l'antico *minimum*.

Veniamo al *maximum*: si pagava per la costituzione di una dote di lire 100,000 il diritto di lire 100; oggi si pagheranno lire 1000, e così dieci volte tanto.

Vi ha di più: i contratti dotali maggiori di lire 100,000 non avrebbero pel passato pagato neppur essi diritto maggiore di lire 100, mentre quind'innanzi pagheranno il diritto dell'uno per cento.

Essendo adunque innegabile che le conseguenze della legge, quale viene proposta dalla Commissione, saranno tali da accrescere in modo notabile i prodotti dell'erario per rapporto ai contratti che formano l'oggetto di questa legge, credo non solo equo, ma ancora doveroso che se vi ha qualche ingiustizia a correggere nella fissazione dei diritti che riflettono i contratti che seguono tra ascendenti e discendenti, quest'ingiustizia si abbia in quest'occasione a cancellare; quindi la Commissione insiste perchè la Camera voglia adottare l'articolo 2 in emendamento del progetto ministeriale.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Stimo inutile prolungare più oltre questa discussione. Si tratta di applicare un principio, di vedere cioè se si debba o no diminuire il diritto che si percepisce attualmente, si tratta, non già di coordinare, come dice la Commissione, i diritti che si dovrebbero percepire a termini dell'articolo 36 della tariffa, ma di vedere invece se si debba aumentare il diritto attuale. Ora in questi termini parmi che la quistione non possa essere travisata, e parmi chiaro che con quest'articolo 2 si verrebbe a diminuire l'introito delle finanze. Ora tale quistione a mio avviso non è opportuna. Non credo conveniente che si venga ora a diminuire i proventi dell'erario.

Siccome sarà a questo riguardo presentata una legge nella prossima Sessione, si tratterà di siffatta materia in tale occasione. Si presenterà in quell'epoca una legge pella revisione di diritti d'insinuazione che sarà più produttiva a favore del demanio; ma per ora intanto, postochè l'attuale tariffa è produttiva, val meglio lasciarla come si trova, per lo che, senza prolungare la discussione, prego la Camera a voler decidere nel senso da me proposto.

**BERTOLINI.** Intendo fare due osservazioni sull'articolo 2, una di forma, l'altra di sostanza. Secondo la formola proposta dalla Commissione, gli atti che contengono donazione fra ascendenti e discendenti debbono sottostare al diritto dell'uno per cento, qualunque sia la natura dei beni donati. Nella relazione presentata a nome della Commissione stessa vien detto che le costituzioni di dote fatta dagli ascendenti alle discendenti vengono comprese sotto il nome di *donazione*, e che per conseguenza saranno egualmente soggette al diritto dell'uno per cento.

Io credo che non sia esatto il dire che la costituzione di dote sia sempre una donazione. È donazione quando è fatta da un estraneo, e da uno al quale non incomba il dovere di dotare, il carattere della donazione essendo la liberalità; ma quando vi può essere un altro movente che la liberalità, allora la costituzione di dote non può più essere una vera donazione. Ora tutti sanno che gli ascendenti sono obbligati a dotare le discendenti, quando queste non sono provviste di sufficienti beni di fortuna. Epperò, se noi lasciamo l'articolo come è concepito, nell'applicazione della legge nascerà il dubbio se la dote costituita dall'ascendente a favore della discendente sia realmente soggetta al diritto dell'uno per cento.

Fatta questa avvertenza relativamente alla forma in cui è concepito l'articolo 2, un'altra sorge spontanea relativamente alla sostanza. Io credo che sia duro, sia barbaro lo esigere il diritto dell'uno per cento sulle costituzioni di dote fatte dagli ascendenti a favore delle discendenti, appunto perchè esse non partono da una vera e spontanea liberalità, come ho detto poc'anzi. Nella immensa maggioranza dei casi gli ascendenti, quand'anche non volessero, sarebbero costretti a dotare le discendenti, perchè queste ordinariamente non sono già provviste di sufficienti beni di fortuna. Ora è egli forse giusto l'esigere il diritto dell'uno per cento, allorchando si tratta non di una liberalità, ma dell'erogazione di una somma che non dipende dalla volontà del dotante? Io trovo che le famiglie sono già soventi volte assai dissestate quando si tratta di collocare a matrimonio una figlia. Se noi stabiliamo ancora che si debba pagare una tassa, il dissesto sarà ancora maggiore. Questo dissesto non sarà grave quando si tratti di fortune cospicue, ma nelle fortune tenui io posso assicurare la Camera che esso è sempre grave.

Quindi io pregherei la Commissione e la Camera di accettare l'emendamento che io mi propongo di presentare all'articolo 3, e di dire che sarà dovuto il diritto fisso di lire 3, sempre quando si tratti di costituzione di dote per parte della sposa stessa, o per parte degli ascendenti a favore delle discendenti.

In questa supposizione potrebbe sussistere l'articolo 2 nel modo in cui è attualmente redatto. Per tal motivo si toglierebbe il dubbio che nell'applicazione della legge si prenda la dote costituita da ascendenti a favore dei discendenti per vera donazione, che io non credo si possa ammettere per tale. In secondo luogo poi si esimerebbe dal pagamento del diritto la dote costituita dall'ascendente a favore delle discendenti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Gianone.

**GIANONE.** Siccome io intendo parlare su altro argomento, lascio che si esaurisca la quistione su questo punto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bellono.

**BELLONO.** La proposta dell'onorevole preopinante, come egli stesso ha riconosciuto, troverebbe più convenientemente il suo posto all'articolo 3. Intanto, quanto alla prima osservazione che si riferisce veramente all'articolo 2, io dirò che effettivamente la Commissione non si faceva illusione che molte volte gli assegnamenti che hanno luogo dagli ascendenti ai discendenti, non sono, per le cause che li determinano, e quanto al titolo originario, non sono, dico, vere donazioni; però quanto alla forma ed alla denominazione che ricevono nell'atto e quanto allo spirito che li informa, cotesti assegnamenti, anche per causa di dote, generalmente si contemplanò come donazioni; quindi si era usata questa parola nel senso il più lato, precisamente perchè si voleva comprendere nella parola generica di *donazione* qualunque specie di assegnamento dall'ascendente al discendente, sia dotale o stradotale.

Del resto non vi ha nessuna difficoltà per parte della Commissione, che riconosce anzi possa essere e più compiuta e più regolare, se così vuolsi, la locuzione, intercalando queste parole nell'articolo 2, il quale venga ad essere così concepito:

« Per gli atti che contengono *costituzioni di dote* o donazioni tra ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'uno per cento, qualunque sia la natura dei beni donati. »

**BERTOLINI.** Con ciò resterebbe risolta la questione nel senso voluto ora dalla Commissione; io per contro volevo

lasciare l'articolo 2 come era primitivamente proposto dalla Commissione.

Ho però creduto di far precedere alcune osservazioni affinché la Camera conoscesse che all'articolo 3 io avrei presentato l'emendamento che ho l'onore di trasmettere al banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Stando l'articolo come fu formulato dal deputato Bellono a nome della Commissione, l'emendamento del deputato Bertolini consisterebbe nella soppressione delle parole *costituzione di dote*.

**AGNÈS.** Faccio avvertire che la questione sollevata dal deputato Bertolini col suo emendamento all'articolo 3 vuole essere definita nell'articolo 2, perchè l'articolo 3 riguarda semplicemente le doti costituite tra sposi. Qui invece si tratta delle doti costituite da ascendenti paterni, ed è appunto dove si deve decidere se si vuole ammettere il diritto dell'uno per cento, o se si vuole imporre solamente un diritto fisso.

La dote, qualunque denominazione le si voglia dare, sarà sempre una successione anticipata, sulla quale imponendo un diritto proporzionale si è perfettamente coerenti alla legge sulle successioni, la quale fissa per l'appunto l'uno per cento. Il pagamento di questo diritto non sarà che un'anticipazione, poichè alla morte del padre nella successione non si calcolerà più la dote, essendosi per essa già pagato il diritto.

**PRESIDENTE.** Per l'ordine della votazione avverto che si dovrebbe porre prima ai voti la soppressione proposta dal deputato Bertolini delle parole *costituzione di dote*.

**GALVAGNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Galvagno ha la parola.

**GALVAGNO.** In tutte le questioni, e specialmente in quelle che riguardano questa materia, io desidererei di vederne ridotte le basi alla massima semplicità. Or questa semplicità qui non la ritrovo. Mi si potrà forse tacciare di non aver capito e di essere di tardo intendimento; ma io protesto che finora non ho ancora compreso lo stato della questione.

Io vedo che il sistema del Ministero tende ad aumentare i diritti per gli atti di donazioni, e la Commissione volendo coordinare questi vari diritti fa sì che molti di questi atti che ora pagano una quota alquanto elevata, avrebbero a pagare di meno. (*Segnò affermativi dal banco della Commissione*)

Ora, nelle condizioni finanziarie in cui ci troviamo, abbiamo bisogno di aumentare anzi che scemare i prodotti del regio erario, senza aggravare i cittadini, per quanto è possibile. Quindi mi pare tutt'affatto erroneo il volere abolire i diritti tuttora esistenti per estenderli a qualunque sia la natura dei beni dovuti, motivo per cui credendo che il sistema del Ministero sia il più semplice, non esito a dichiarare che voterò in favore del medesimo.

**PRESIDENTE.** La Camera vorrà aver presente che, a nome della Commissione, il deputato Bellono formolava l'articolo 2 ne' seguenti termini:

« Per gli atti che contengono costituzione di dote, o donazioni, fra ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'uno per cento, qualunque sia la natura dei beni donati. »

Il deputato Bertolini propone la soppressione delle parole *costituzione di dote*.

Pongo ai voti quest'emendamento.

**GIANONE.** Mi parrebbe più naturale il mettere prima ai voti la soppressione di quest'articolo secondo, che io fin d'ora dichiaro di accettare, giacchè se la Camera adotta la soppres-

sione, si rende inutile ogni discussione sugli emendamenti. Anch'io nel merito di quest'articolo intendo proporre un dubbio alla Commissione, e, secondo la risposta, proporrò o no un emendamento; ma tutto questo dipende dal voto della Camera con cui si decida se si vuole adottare il sistema del Governo, appoggiato dal deputato Galvagno, oppure il sistema della Commissione, e in questo caso si potrà poi discutere il modo in cui converrà formulare l'articolo.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Gianone non potersi seguire l'ordine di votazione che egli propone, perchè il testo della discussione è il progetto della Commissione. Il Ministero aderì a che appunto sovr'esso venisse impressa la discussione. Quindi si debbono mettere in votazione prima di tutto gli emendamenti che ad esso si riferiscono.

**GIANONE.** Mi pare che l'emendamento più radicale è quello con cui si propone la soppressione dello stesso articolo.

**PRESIDENTE.** Ciò che è ora in discussione è il progetto della Commissione. Quando saranno esauriti tutti gli emendamenti, allora si metterà ai voti il progetto della Commissione. Chi intenderà di adottarlo voterà per esso; chi vorrà adottare preferibilmente quello del Ministero rigetterà quello e voterà per questo.

**PERNATI, ministro dell'interno.** A me pare che la modificazione introdotta attualmente dalla Commissione toglierebbe di mezzo quell'operazione anatomica che diceva essersi fatta dall'onorevole deputato Agnès, perchè introdurrebbe la questione delle doti, mentre siamo nella questione generale delle donazioni tra ascendenti e discendenti.

Se era da accogliersi la proposta dell'onorevole Bertolini, doveva parlarsi di donazioni ed assegnamenti, perchè possono essere gli assegnamenti una specie di anticipazioni di legittime, e dovevansi separare le doti e le donazioni e le emancipazioni per farne tre distinte disposizioni.

Perciò mi pare che non si debba adottare quest'emendamento, perchè complicherebbe la questione; pregherei quindi la Commissione a voler rimettere in discussione l'articolo 2.

**PALLIERI, relatore.** Fo osservare al signor ministro che siamo perfettamente d'accordo per ciò che riguarda alle costituzioni di dote tra ascendenti e discendenti; il nostro dissenso cade sul diritto che si deve percepire nel caso in cui la sposa costituisca a sè stessa la dote; ma coll'articolo 2 si verrebbe a stabilire doversi pagar sempre il diritto dell'uno per cento, quando la costituzione di dote abbia luogo tra ascendenti e discendenti.

Dunque in ciò siamo dello stesso avviso; quindi non so come il signor ministro dell'interno si opponga alla prima sua dichiarazione e allo stesso progetto ministeriale.

**GALVAGNO.** Io propongo per emendamento all'articolo 2 della Commissione l'articolo 2 del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Non si può.

**GALVAGNO.** E perchè non si può? (*Harità*)

**PRESIDENTE.** Perchè sarebbe lo stesso che voler surrogare al progetto della Commissione il progetto del Ministero, e invertirebbersi così l'ordine della discussione già stabilito.

**GALVAGNO.** Domando scusa; se io volessi formularlo e mandarglielo per iscritto come un mio emendamento, crederi che nessuno potrebbe impedirmelo.

**PRESIDENTE.** Non lo potrebbe formulare e proporre come se fosse un suo emendamento, perchè il progetto della Commissione è già un emendamento a quello del Ministero, ed il progetto del Ministero non si potrebbe mettere ai voti

se non se in caso che fosse reietto quello della Commissione.

**GALVAGNO.** Io l'ho chiamato progetto del Ministero; ora lo faccio mio, e questo consiste in ciò che si chiama articolo 2 del progetto del Ministero.

**AGNÈS.** Mi pare che basta solo leggere l'articolo 2 per vedere che contiene vari atti che sono totalmente disparati fra di loro.

Ed è appunto perchè non possono andare assieme che io ho detto che bisognava disseccarli per sceverarli. Questo articolo contempla le costituzioni di dote e di fardello, contempla le donazioni relative a matrimoni fatte da ascendenti a discendenti o tra gli sposi, contempla gli atti di emancipazione e di adozione. Dunque è ben chiaro che questi atti dipendono da vari principii.

Quando si costituisce e si dona da ascendenti a discendenti, è mutazione di dominio dall'uno all'altro, e questa dà luogo ad un diritto, il quale sarà dell'uno per cento o come sarà altrimenti stabilito. Invece tra sposi non v'è più lo stesso principio, imperocchè non c'è mutazione, e manca quindi l'elemento per il diritto proporzionale d'insinuazione. In tal caso la moglie porta benissimo i suoi beni nell'associazione coniugale; ma ciò vuol dire che il marito amministra i medesimi come capo della società coniugale, ed il principio rimane sempre affatto diverso.

Io stimo dunque che non bisogna scostarsi dal metodo adottato dalla Commissione, che consiste nel vedere quali diritti debbano pagarsi allorchando si tratta o di costituzione di dote, o di donazioni fatte da ascendenti a discendenti e poi separatamente tra sposi.

Questo fu l'intento della Commissione; ed io persisto nel credere che non sia savio consiglio il confondere vari casi che partono da principii diversi.

**PRESIDENTE.** Domando al ministro dell'interno se intenda di abbandonare l'articolo 2 del progetto ministeriale.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io non chiedo che si metta in discussione l'articolo 2 del Ministero, perchè è molto complesso, e prevedo che dovrei lottare passo a passo per ottènerne le cose che il Ministero si propose. Quindi accetto la discussione divisa in modo che si faccia: 1° una distinzione per le donazioni tra ascendenti e discendenti; 2° per le costituzioni delle doti; 3° per gli atti d'emancipazione; ecco il motivo per cui io assentiva che la discussione vertesse sul progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro persiste però sempre riguardo all'articolo 2 nel suo primitivo progetto?

**PERNATI, ministro dell'interno.** Vi persisto.

**PRESIDENTE.** In tal caso non può farne un suo emendamento il deputato Galvagno.

La parola spetta al deputato Viora.

**VIORA.** Io intendo unicamente di far osservare alla Camera che un ostacolo grave si oppone all'adozione dell'articolo 2 del progetto del Ministero.

Trattasi cioè della proposizione del deputato Galvagno, il quale vorrebbe che fosse posto ai voti l'articolo 2 del progetto ministeriale, a vece di quello della Commissione. L'ostacolo che, giusta il mio avviso, si oppone a quell'articolo della proposta ministeriale, consiste in ciò che, secondo la proposta della Commissione, la costituzione della dote, quando è fatta dalla sposa, e che non contiene una vera traslazione di proprietà, non deve dar luogo ad un diritto proporzionale, mentre invece coll'articolo secondo del progetto del Ministero la costituzione di dote, quantunque sia fatta dalla sposa, e quantunque non inchiuda traslazione di pro-

prietà, pure tuttavia è sottoposta alla tassa dell'uno per cento.

Da ciò adunque si scorge come una ragione manifesta di giustizia si opponga a che sia adottato l'articolo del progetto del Ministero.

A questo si aggiunga ancora un'altra considerazione, che cioè nell'opinione del deputato Galvagno sembra che la Camera non debba per ora preoccuparsi della questione di giustizia. Non v'è dubbio che il progetto della Commissione si distingua per la speciale equità, sopra cui si fonda in confronto del progetto del Ministero, siccome appare dalle cose stesse state esposte dal signor ministro degli'interni, il quale osservava che la revisione della tariffa in punto di principii verrà più tardi.

Ora pare a me che la Camera non debba annuire all'idea dell'onorevole preopinante, che si sanzioni fin d'ora un ingiusto aumento di tassa colla fiducia che venga poi questo aggravio riparato.

Sembra che la questione di principio debba dominare quella di convenienza, e quello che è giusto è vero debba immantinentemente essere dichiarato. Sto quindi per il progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Bertolini, il quale consiste nel sopprimere dall'articolo della Commissione le parole *costituzione di dote*.

(La Camera non approva.)

Ora metterò ai voti l'articolo 2 della Commissione.

**GIANONE.** Pregherei la Commissione di dirmi se nella formola generale che dice: « per tutti gli atti che contengono donazioni fra ascendenti e discendenti, » intende anche comprendere le divisioni che si fanno dal padre o da un altro ascendente qualunque tra i suoi discendenti. È noto che per queste divisioni, allorchè con esse si trasmette la proprietà delle cose assegnate, una volta si pagava il diritto graduale e presentemente si paga il diritto proporzionale. Io sarei inclinato a credere che la Commissione non ha inteso fare una distinzione, a questo riguardo, tra questi atti e le donazioni propriamente dette: tuttavia siccome potrebbe sorgere qualche dubbio in proposito, massime a fronte delle espressioni dell'articolo 1116 del Codice civile, il quale stabilisce che per questi atti si debbano osservare o le forme delle donazioni tra vivi, o quelle dei testamenti (il che può lasciar dubitare che gli atti medesimi non siano vere donazioni), così io credo opportuno il sentire in proposito quale sia l'intendimento della Commissione. E siccome io sono d'avviso che la sua intenzione sia di comprendere sotto il nome di *donazioni* anche questi atti di divisione, così io propongo alla Commissione medesima di vedere se, qualora creda sussistere il dubbio, non si possa con un metodo semplicissimo toglierlo affatto, aggiungendo dopo le parole « donazioni fra ascendenti e discendenti, » la semplice espressione: « sotto qualunque denominazione vengano fatte. »

Mi rimetto però a tal riguardo al giudizio della Commissione stessa che ha meglio esaminata la materia.

**BELLONO.** Ho già accennato che la Commissione aveva creduto di dover prescegliere nell'articolo 2 la parola *donazioni* appunto per la massima generalità che questa parola rappresentava; quindi quand'anche si fosse specialmente proposta l'interrogazione se sarebbero o non sarebbero compresi nel disposto di quest'articolo gli assegnamenti che il padre facesse per atto tra vivi in via di divisione del suo patrimonio ai figli, essa aveva creduto che, siccome questi assegnamenti fatti dal padre vivente non possono seguire ad

altro titolo fuorchè a quello di liberalità, fossero perciò compresi nella parola *donazioni*.

Del resto, sempre per maggiore chiarezza, e nell'intento d'ovviare a qualunque dubbio d'interpretazione, credo che la Commissione, nel modo medesimo in cui dopo la parola *donazioni* dichiarò già di non avere difficoltà di ammettere le parole « e costituzioni di dote, » sarebbe pure disposta ad ammettere la seguente locuzione: « per tutti gli atti di donazione, costituzione di dote, od altri assegnamenti fra discendenti ed ascendenti. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Gianone aderisce?

**GIANONE.** Aderisco.

**AGNÈS.** Domando la parola solamente per far osservare che alla questione mossa dal deputato Gianone risponde l'articolo 1116 del Codice civile, dov'è detto:

« Queste divisioni (del padre, madre, ecc.) potranno farsi per atto tra vivi, o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni e per i testamenti. »

Dunque, se si fanno per atto tra vivi, sono donazioni; è inutile, per conseguenza, di fare alcuna aggiunta.

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 sarebbe così espresso:

« Per gli atti che contengono costituzioni di dote, donazioni od altri assegnamenti a titolo gratuito tra ascendenti e discendenti, si esigerà il diritto dell'1 per cento, qualunque sia la natura dei beni donati. »

**BELLONO.** Per meglio rispondere alle locuzioni che si sono introdotte, sarebbe meglio ancora di aggiungervi *od assegnati*.

**PRESIDENTE.** Resterebbe dunque così concepito:

« Per gli atti, ecc., qualunque sia la natura dei beni donati od assegnati. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

**BIANCHERI.** Domando la parola per proporre un'aggiunta all'articolo 2.

La Commissione smembrando le diverse disposizioni contenute nell'articolo 2 del progetto del Ministero, pare abbia dimenticato le donazioni che si fanno a contemplazione di matrimonio tra i futuri sposi, o quanto meno che abbia queste donazioni confuse con tutte le altre che possono farsi fra estranei, e che le abbia conseguentemente considerate come sottoposte allo stesso diritto. Io credo che se in questa parte la Camera adottasse l'articolo semplicemente quale fu proposto dalla Commissione, costituirebbe un'ingiustizia, e farebbe una confusione tra donazione e donazione, la quale deve evitarsi, massime che rilevo dallo stesso progetto della Commissione, che si sarebbe proposta la soppressione del successivo articolo 4, il quale aveva appunto per effetto d'impedire il pagamento dei diritti proporzionali sulle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio nel caso in cui il matrimonio non venisse ad effettuarsi. Conseguentemente, stando la proposta della Commissione nei termini in cui è concepita, ne verrebbe questa conseguenza, che anche per qualunque donazione a contemplazione di matrimonio tra futuri sposi, quando non succedesse il matrimonio, pure bisognerebbe pagare il diritto di lire 3 60 dovuto per le donazioni fra estranei. Io credo che la Camera debba ben avvertire a quest' inconveniente; e per farlo meglio avvertire io, riprendendo in questa parte il progetto del Ministero, proporrei un'aggiunta a quest'articolo 2 in questo senso: che cioè le donazioni a contemplazione di matrimonio fatte tra futuri sposi non andassero soggette che al diritto proporzionale dell'uno per cento. Questa è la proposta stessa del Mi-

nistero, e questa concorda coi principii di giustizia e colle massime di ragione che reggono la materia. Tutti sanno che trattandosi di donazioni tra sposo e sposa, o viceversa, può benissimo il dominio di questi beni passare in pro del coniuge; ma trattandosi di donazioni fatte dallo sposo alla sposa, lo sposo ritiene però l'usufrutto dei beni donati, ne ritiene l'amministrazione.

Ora io dico che per la ragione appunto per cui queste donazioni non possano confondersi colle donazioni che si fanno tra estranei, non possono andar soggette allo stesso diritto, giacchè trattandosi di donazioni tra sposo e sposa questi beni restano in famiglia. Questi contratti meritano d'altronde qualche favore anche perchè tendono a facilitare i matrimoni; e d'altronde si verrebbe ad evitare quell'ingiustizia poc'anzi da me accennata, ove cioè che il matrimonio non venisse ad effettuarsi, perchè in questo caso si prenderebbe il diritto assai rilevante del 3 60 per cento sopra donazioni le quali in definitiva non avrebbero alcun effetto.

Io quindi propongo un'aggiunta, nel senso della proposizione fatta nell'articolo 2 del Ministero, così concepita. Dopo aver detto che si prende il diritto dell'uno per cento sopra le donazioni od assegnamenti fra ascendenti e discendenti, si direbbe: « lo stesso diritto sarà dovuto per le donazioni fatte a contemplazione di matrimonio tra futuri sposi. »

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

**PALLIERI, relatore.** La Commissione non può a meno che opporsi all'aggiunta proposta dall'onorevole Biancheri, la quale riguarda le donazioni che si fanno tra futuri sposi indipendentemente dalla dote. Queste donazioni la Commissione non le crede meritevoli in niun modo di tanto favore quanto gliene vorrebbe concedere l'onorevole Biancheri, assimilandole alle donazioni che hanno luogo in linea retta. Ed invero quando si fanno queste donazioni? Nella maggior parte dei casi queste donazioni hanno luogo allorchè vengono a matrimonio due persone di troppo diversa età, e molte volte sono il prezzo della sofferenza di una deformità che abbia l'uno o l'altro degli sposi. Io non credo adunque che queste donazioni fatte con tale intento possano meritare il proposto favore.

Io concepirei tutto al più che si proponesse il diritto del 2 per cento, assimilandolo alla tassa che si paga dai coniugi per successione; ma in niuna guisa si può adottare per le donazioni fra coniugi il diritto stabilito fra ascendenti e discendenti.

Questo poi riguarda i futuri coniugi, perchè quando sono congiunti in matrimonio vieta il Codice civile che si facciano liberalità tra essi. Che se disporranno per atto di ultima volontà (ed allora potranno agire con migliore cognizione di causa), non pagheranno che il 2 per cento.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare la proposta del deputato Biancheri.

**BIANCHERI.** Faccio osservare al signor relatore che, stando all'articolo della Commissione, non sarebbe soltanto dovuto il diritto proporzionale del 3 60 per cento sulle donazioni propriamente dette che si facessero tra sposi, ma sarebbe pure dovuto questo diritto proporzionale in caso che si trattasse di dote propriamente detta, che si costituisse da un coniuge a favore dell'altro; giacchè si dice che ogniquivolta la dote non è costituita dallo sposo, sarà soggetta agli stessi diritti come per le donazioni.

Ora, se per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio tra i futuri sposi si lascia sussistere il diritto di lire

3 60 per cento, ne viene per conseguenza che anche la dote costituita, o l'aumento di dote che si facesse da uno sposo a favore della sposa, andrebbe egualmente soggetto allo stesso diritto.

Questo venne pure ravvisato incongruo dalla stessa Commissione, la quale, per quanto concerne la costituzione di dote fatta dallo sposo, non ha creduto di sottoporla al diritto proporzionale, proponendovi un diritto del 3 per cento.

D'altronde questa è la proposta del Ministero all'articolo 2, e questa distinzione esisteva nella tariffa portata dalle regie patenti 1816. Questa distinzione si fonda sulla natura del contratto e sugli effetti del contratto.

D'altra parte poi, come ha risposto il signor relatore alla mia obiezione in quanto che il contratto di donazione a contemplazione di matrimonio andrebbe soggetto al pagamento di un diritto così enorme, come se vi fosse stato trapasso di proprietà fra estranei? A questa obiezione egli non rispose.

**BELLONO.** Certamente, nel sistema della Commissione, se si presenta il caso in cui il futuro sposo costituisca alla sposa una dote, questa costituzione di dote dovrebbe pagare il diritto proporzionale dell'1 per cento: e ciò perchè? Perchè in questo caso non segue già un contratto ordinario di matrimonio, ma hanno luogo convenzioni speciali d'interesse fra i coniugi, poichè uno di essi si spoglia di una parte del patrimonio proprio a favore dell'altro. Ora l'idea del minor favore dovuto sotto il rapporto morale a questo genere di convenzioni in occasione di matrimonio, fu precisamente quella che indusse la Commissione a non ravvisar meritevoli di equal favore le donazioni che seguono in occasione di matrimonio fra gli sposi e le doti che vengono costituite dalle spose sui beni suoi propri.

Quanto poi alle osservazioni che faceva l'onorevole preopinante: — ma, e se il matrimonio non avrà luogo, che sarà del diritto? — Io rispondo: o questo si è stabilito espressamente come condizione, e allora non essendosi essa verificata, si farà come si suol fare quando si tratta di condizioni sospensive, cioè il diritto non sarà dovuto se non quando si avveri la condizione; o non si è stipulata condizione, e allora certamente il diritto sarà dovuto, ma si dovranno seguire le norme generali che reggono tutti gli altri contratti.

Ma intanto, ripeto, il non aver contemplato fra i contratti meritevoli di riguardo, in fatto di diritto d'insinuazione le donazioni che possono seguire a titolo di dote per parte dello sposo a favore della sposa, non fu dimenticanza della Commissione, fu necessaria conseguenza del sistema da lei adottato. Ora la Camera apprezzerà questo sistema, e vedrà se convenga o no l'estendere a questo genere di donazioni il favore che accorda a quelle che seguono fra ascendenti e discendenti.

Del resto accennerò sotto il rapporto finanziario che la Commissione ebbe già a modificare e scemare la fiscalità dell'articolo 2 proposto dal Ministero, inquantochè nella primitiva redazione l'articolo 2 assoggettava al diritto proporzionale di lire una per cento anche le costituzioni di dote che seguissero per parte della sposa; la Commissione ha creduto bensì fosse soverchio questo rigore per rapporto alla costituzione della dote che emana dalla sposa, ma non ha poi creduto che oltre di questo speciale contratto altri ve ne possano essere che intervengano in occasione di matrimonio, i quali possano meritare equal favore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Biancheri.

(Non è approvata.)

« Art. 3. Pel contratto di matrimonio contenente costituzione di dote per parte della sposa, sarà dovuto il diritto fisso di lire tre.

« Quando la dote sia costituita da altri, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le donazioni. »

**FERNATI, ministro dell'interno.** Io credo di dovermi opporre all'adozione di questo articolo, sia a motivo della soppressione che si è fatta di un diritto proporzionale, sia perchè si è stabilito un diritto fisso di sole lire tre. Il diritto proporzionale è sempre stato un corrispettivo della traslazione di dominio, oppure di un trapasso qualunque. Nella costituzione di dote abbiamo parecchi casi in cui vi è un vero trapasso di dominio. Ciò accade allorchè la sposa si costituisce una dote in danaro, la cui proprietà passa al marito; se è costituita in beni mobili stimati, la proprietà passa pure al marito; se è costituita in immobili stimati, egualmente la proprietà se ne trasferisce al marito, e finalmente, se vi hanno dei crediti in una dote stimata, la proprietà cade anche a favore del marito.

Ora dunque, non vedo perchè debba essere tolto questo diritto proporzionale a favore del demanio, quando si tratta d'un trapasso di proprietà.

Oltre a ciò, nel contratto di costituzione di dote, quando anche sia fatta dalla sposa, vi è sempre un trapasso di usufrutto, perchè il marito diventa legittimo amministratore coi diritti che gli dà l'articolo 1530 del Codice civile, per cui può percevere i frutti e gl'interessi, ed esigere la restituzione dei capitali.

E che egli sia usufruttuario della dote lo vediamo nel medesimo Codice civile, poichè egli è sottoposto a tutti gli oneri a cui vanno soggetti gli usufruttuari. Ne viene dunque che in tutte le doti vi è trapasso di diritto d'usufrutto anche costituito dalla sposa, e nelle doti poi, o stimate od in danaro, vi è anche il trapasso di proprietà.

Egli è perciò che secondo l'antico Diritto romano il dominio civile passava dalla sposa allo sposo. Adesso non abbiamo più questa espressione di dominio civile; il nostro Codice ha sostituita l'espressione che il marito acquista l'amministrazione della dote durante il matrimonio; ma è un'amministrazione di un genere diverso da tutte le altre, perchè se il marito impiega male le somme dotali, ne è contabile, le impiega a suo rischio e pericolo, e debbe restituirle intere.

Lo stesso accade quando si tratta, come diceva, di dote stimata, sia essa in mobili od in stabili, perchè allora si fa un vero trapasso.

Ben è vero che, per quanto ha riguardo alla dote stimata di beni immobili, si suole percevere il diritto proporzionale del 3 60 per cento, ma è un caso solo.

Non abbiamo ancora dalla giurisprudenza camerale la norma per stabilire il diritto proporzionale negli altri casi di dote stimata di mobili o crediti, e perciò mi pare che sarebbe assai migliore consiglio di stabilire un diritto solo dell'uno per cento, nel che vi sarebbe già un favore sufficiente per gli atti di costituzione di dote, e così tutto si regolerebbe con un principio solo, stabilendo un unico diritto indistintamente per tutti i casi, sia che si tratti di beni mobili o stabili, di dote stimata od inestimata.

Mi pare dunque più savio partito il fissare il diritto unico dell'uno per cento, come venne proposto dal Ministero, anzichè esimere le doti costituite dalla sposa medesima, imperocchè abbiamo in tutti i casi il trapasso dell'usufrutto a favore del marito e spese fiate quello dell'assoluta proprietà, il quale non debbe andare immune dai diritti statuiti in generale per tutti i trapassi.

Quanto al diritto fisso, faccio notare che questa legge venne proposta per accrescere e non già per scemare dei diritti. Ora avendo attualmente per la costituzione di dote il diritto fisso di lire 4 e 28 centesimi, se si stabilisse quello di lire 3, vi sarebbe per ogni caso la diminuzione di lire una e ventotto centesimi. Siccome poi dai dati statistici raccolti per cura del Ministero emerge che vi sono annualmente in media 10,500 atti di costituzione di dote, ne seguirebbe a detrimento dell'erario uno scapito di lire 13,440, e verrebbe meno lo scopo per cui questa legge venne proposta, che è quello di aumentare le risorse del tesoro.

Pregherei quindi la Camera a non voler ammettere l'esenzione proposta dalla Commissione da ogni diritto qualunque proporzionale per la dote costituita dalla sposa, e vorrei almeno ad ogni caso che il diritto da lire tre fosse portato a lire cinque, onde non sia inferiore a quello che si paga attualmente, chè in difetto noi verremo fare una legge la quale invece di aumentare questo diritto lo diminuirà, come già la Camera lo ha voluto diminuire all'articolo 2, per quanto riguarda agli atti di donazione.

**PALLIERI, relatore.** Il signor ministro dell'interno si oppone all'adozione dell'articolo 3 proposto dalla Commissione prima di tutto, perchè minore sarebbe l'aumento del prodotto d'insinuazione di quello che si avrebbe coll'articolo corrispondente del progetto del Ministero. Il signor ministro ha potuto vedere testè, quando la Commissione combatteva il diritto dell'uno per cento ideato dall'onorevole deputato Biancheri per le donazioni tra futuri sposi, che ella non si lascia punto guidare da preoccupazioni fiscali. L'unico scopo, come ho detto nelle prime mie osservazioni, che ebbe sempre in mira la Commissione, fu quello di armonizzare coi principii generali stabiliti dalla nostra tariffa d'insinuazione, che sono comuni colla tariffa francese del 22 frimaio anno VII, i contratti di cui presentemente è questione. Io proverò pertanto che il contratto di matrimonio, quando la dote è costituita dalla sposa stessa con beni suoi propri, non può in nessun modo andare soggetto a diritto proporzionale.

Per il semplice contratto di matrimonio, niuno sosterrà che debbasi imporre un diritto proporzionale, giacchè questo contratto per sé solo non importa nè mutazione, nè obbligazione, nè liberazione valutabile pecuniariamente. Posto, adunque, che il contratto di matrimonio in sé considerato, astrazione fatta dai beni degli sposi, non si possa assoggettare che al diritto fisso, ne segue che niun diritto proporzionale può essere dovuto per la dote che la sposa costituisca a se stessa. Ed invero è principio inconcusso, in materia d'insinuazione, che non può essere dovuto, salvo un diritto fisso per gli atti meramente dichiarativi, mentre si deve pagare il diritto proporzionale per gli atti traslativi di proprietà. Ora pertanto, quando la sposa dichiara che ella possiede tali beni, e se li costituisce in dote, altro non fa che una dichiarazione inerente al contratto di matrimonio, una dichiarazione intesa ad accertare la sua fortuna, i suoi diritti; onde niun diritto proporzionale è esigibile in quanto alla sposa, che nulla viene ad acquistare in virtù di siffatta dichiarazione.

Rispetto al marito, basta osservare che il diritto che gli conferisce il Codice civile di amministrare la dote, non può dar luogo a tassa proporzionale, perchè non si possono tariffare, se così mi lice esprimermi, le disposizioni che emergono in forza della legge stessa quali naturali conseguenze di un atto per cui già sia dovuto un diritto; perchè in niun caso non si opera a favore del marito quella mutazione che, giusta le massime generali, debb'essere sottoposta a tassa proporzionale, non divenendo egli proprietario della dote,

bensi soltanto amministratore, mandatario, gerente; perchè infine, il semplice accertamento di ciò che la sposa apporta alla società coniugale, per coadiuvare a sostenerne i pesi, non può essere ravvisato quale una liberalità. Il che diciamo e sosteniamo rispetto alla semplice costituzione di dote ed alle disposizioni che ne sono naturalmente dipendenti per effetto della legge civile; imperocchè egli è chiaro che quando un terzo apporterà qualche cosa alla società coniugale di cui non fa parte, dovrà riscuotersi un diritto proporzionale, e lo stesso avrà pur luogo quando piaccia agli sposi addivenire a tali convenzioni che sieno meramente accidentali e non naturali alla costituzione dotale.

Così, quando la sposa in occasione del matrimonio vende allo sposo uno stabile, egli è evidente che vi ha luogo alla percezione del diritto di mutazione di proprietà. Se lo stabile rimane dotale, e per conseguenza di pertinenza della moglie, non è certamente dovuta alcuna tassa proporzionale, ma non si può a meno di percepire la medesima semprechè la sposa si costituisce in dote una somma di danaro e cede uno stabile in pagamento di quella, come avviene nel caso della dichiarazione contemplata nell'articolo 1552 del Codice civile. Questo è così chiaro e manifesto che non può lasciar luogo a dubbio. E difatti mai non se ne dubitò in Francia, ove esiste una disposizione conforme a quella che vi è dalla Commissione proposta coll'articolo 3 del suo progetto. Che se vi fu questione presso di noi, essa unicamente derivava dalle larghe e generiche espressioni dell'articolo 36 della tariffa così favorevole ai contratti seguiti in occasione di matrimonio. Ma tale fu la forza dei principii che, come osservava l'onorevole ministro, prevalse da gran tempo presso la Camera de' conti una giurisprudenza che assoggetta anche al pagamento del diritto di mutazione l'immobile che passa in proprietà del marito.

Io ritengo poi egualmente che il diritto stabilito dall'articolo 2 della tariffa, coi relativi aumenti, sarebbe dovuto tuttavolta che i mobili passano in proprietà del marito. Egli è vero però che, come disse il signor ministro, non vi ha giurisprudenza in questo senso; nè vi può essere, giacchè mai simile questione non si presentò alla decisione del magistrato della regia Camera, nella circostanza che l'amministrazione non chiese mai il diritto proporzionale in questo caso. A me pare che il Ministero dovrebbe dare agli insinuatori le occorrenti istruzioni, perchè riscuotano tale diritto anche in questo caso.

Quanto al diritto fisso proposto dalla Commissione, e che il signor ministro vorrebbe portare a lire 5, la Commissione considerò che vi sono molte piccole doti, molte di 100 lire, anche di 50, e meno ancora, e che sarebbe stato troppo duro assoggettarle ad un diritto fisso maggiore di lire 3.

E qui giova osservare che dall'articolo 36 della tariffa è bensì imposto un diritto fisso di lire 3 antiche di Piemonte, che, coll'aumento dei 15 ottantesimi e quindi del quinto, vengono ad essere pari a lire 4 28; ma io prego il signor ministro di osservare che, a termini di quell'articolo, nulla è più dovuto: invece, secondo il sistema della Commissione, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale sempre quando la dote non sia dalla sposa costituita a se stessa, e così, per esempio, se il padre costituisca una dote di lire 1000 alla sua figlia, sarebbe dovuto primo il diritto fisso di lire 3, secondo il diritto proporzionale di lire 10, terzo il diritto fisso-giuduale dell'articolo 52 della tariffa.

Eppertanto per le considerazioni fin qui addotte io confido che la Camera vorrà adottare l'articolo 3 nei termini e nella cifra in cui le venne dalla Commissione proposto.



**PERNATI, ministro dell'interno.** Io credo mio dovere di persistere nella proposta che si stabilisca un diritto proporzionale. Io credo, facendo questa proposizione, di avvantaggiare in molti casi i contribuenti ed anche i contratti di costituzione di dote che si fanno dalla sposa medesima, in quanto che, se si fa una costituzione di dote in beni stabili stimati, si verrebbe, secondo la Commissione, a percevere il diritto di lire 3 e 60 per cento.

Mi pare dunque molto più congruo che si stabilisca un diritto unico, anziché regolarsi secondo la diversa natura della dote, di beni stimati o no, di beni stabili o mobili, di crediti o di danaro. Quanto alla osservazione che faceva il signor relatore, che cioè il principio in materia d'insinuazione sia di non stabilire un diritto fisso che quando si tratta di atti dichiarativi di proprietà, mi pare che non sia applicabile al caso. Sta bene, per esempio, in una divisione quando si divide un fondo che è comune, si fa una semplice dichiarazione che la proprietà si restringerà per l'uno in una parte e per l'altro in un'altra del fondo che era comune. Allora si che v'ha una dichiarazione, ma nel caso nostro non è questione di dichiarazione.

Per il fatto della costituzione della dote il marito diviene senz'altro proprietario delle somme che sono date a titolo di dote, dei mobili stimati, come anche degli stabili che sono dati in modo stimato. Del resto poi se alla Camera ripugna la eccessiva fiscalità, la pregherei almeno di permettere di assicurare la percezione a favore dell'erario dei diritti che sono dovuti nel caso in cui vi sia traslazione di proprietà, e rinuncierei alla istanza che ho fatta, limitandomi a domandare che in questo articolo si dicesse: « Per i contratti di matrimonio contenenti costituzione di dote per parte della sposa, allorché non vi sia traslazione di proprietà, sarà dovuto il diritto fisso, ecc. »

Mi pare che sia molto più equo lo stabilire che tuttavolta che c'è trapasso di proprietà nell'atto di costituzione di dote si debba pagare il diritto portato nella tariffa; e così sarebbe ristretto il diritto fisso ai soli casi in cui la moglie costituisce bensì una dote, ma ne rimane proprietaria, cioè nel caso in cui non c'è un vero trapasso di proprietà in favore del marito.

Pel diritto fisso poi io insisto di nuovo perchè sia portato a lire 3.

**PALLIERI, relatore.** A lire 4.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io ho chiesto che fosse portato a lire 3, poichè essendo ora in lire 4 28, non vedo perchè, volendo fare una legge d'aumento di diritti, si debba andar indietro.

Questo mi parrebbe tutto affatto contrario al principio per cui fu proposto questo progetto. Fu detto che un diritto di lire 3 sarebbe oneroso in certi casi di costituzione di piccole doti. Avvertirò che quando si tratta di una dote di lire 30 o simili, non si fa al solito un istromento. In questo caso si consegnano in una semplice nota gli effetti che si portano a titolo dotale, o meglio di corredo.

Quando poi si può sopportare la spesa dell'istromento, mi pare che un diritto di lire 3 aggiunto a questa spesa non faccia un eccessivo aggravio.

Io perciò prego la Camera di volere adottare almeno l'emendamento che io propongo, cioè che pel contratto di matrimonio contenente costituzione di dote per parte della sposa, semprechè non vi sia trasmissione di proprietà, sarà dovuto il diritto fisso di lire 3.

La seconda parte dell'articolo io la accetto completamente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bellono ha la parola.

**BELLONO.** Il sistema del signor ministro non è per avventura così lontano dal sistema della Commissione, quanto a prima vista può sembrare; qui è il caso di bene intendersi nei termini.

Che cosa ha voluto la Commissione dicendo che pel contratto di matrimonio contenente costituzione di dote per parte della sposa sarà dovuto il diritto fisso di lire 3?

Essa ha voluto che, ogniquivolta non interviene nell'atto di matrimonio trasmissione di proprietà dall'uno all'altro coniuge, non sia dovuto, qualunque sia l'ammontare dell'obbligazione che si assume dal marito o dalla moglie, non sia dovuto, dico, il pagamento del diritto proporzionale.

Dice il signor ministro: conviene fare le varie ipotesi; qualunque siano le ipotesi, io rispondo esse saranno rette da principii identici, sinchè le conseguenze risulteranno identiche.

Perciò se una sposa viene a costituirsi una dote di lire 100,000 senza che il contratto proceda più oltre, questo contratto contiene una semplice costituzione di dote, e nel senso della Commissione non può essere dovuto altro diritto, fuor quello fisso di lire 3; se poi nell'atto medesimo la sposa dichiara che volendo scontare il debito della dote trasmette al marito uno stabile che gli abbandona in pagamento, questo ulteriore contratto che si fa in occasione della costituzione dotale, è una vera trasmissione di proprietà che la moglie fa in favore del marito in pagamento del debito che contraeva nell'atto della costituzione dotale; ma in questo caso si paga certamente il diritto di mutazione di proprietà.

Veniamo al caso in cui si tratti di beni mobili. Io dico che non vi è luogo a distinzione, che questo caso è identico a quello qui sopra contemplato quanto ai principii; si potrebbe costituire in dote un mobile prezioso, e dichiarando che non se ne attribuisce il dominio al marito, non vi sarebbe trasmissione di proprietà, nè quindi pagamento di diritto proporzionale; ovvero si costituisce dalla sposa la dote in una somma certa, ed in pagamento di questa somma conferisce al marito certi e determinati mobili in proprietà: ed allora sarà per quest'atto dovuto il diritto che la legge assegna alla trasmissione dei mobili.

Quindi, io dico, il sistema della Commissione in sostanza non si scosta da quello del signor ministro.

Si può prevedere ancora un caso: quello della moglie che si costituisce una somma in dote, e la paga in contanti. Allora, siccome la somma da essa pagata passa, in virtù del contratto e per necessità di legge, nel dominio immediato del marito, siccome non altrimenti interviene in tal caso il danaro che qual mezzo per estinguere una obbligazione tratta nell'atto stesso, allora sicuramente non vi è luogo alla percezione di verun diritto, neppure a quello di quitanza.

Ciò poi che si potrebbe introdurre nel testo dell'articolo e che per avventura servirebbe a rendere più chiara la locuzione sarebbe quest'aggiunta: « Pel contratto di matrimonio contenente la semplice costituzione di dote, ecc. » Ammessa quest'aggiunta, mi pare che non possa mai nascer dubbio che ogniquivolta nell'atto matrimoniale vi sarà qualche cosa di più che la semplice costituzione di dote, vi sarà luogo a un diritto proporzionale, cosicchè il favore sarà tassativamente ristretto al semplice patto dotale.

**AGNES.** Mi rincresce di dissentire alquanto in un punto dall'avviso esternato dai due preopinanti.

Osserviamo come ordinariamente si costituiscono le doti. La dote si paga o in danaro, od in crediti, od in beni mobili od immobili stimati. Prendiamo quest'ultimo caso,

Quando la dote costituita in stabili fosse anche stimata, purchè non vi sia la dichiarazione espressa che l'estimazione tenga luogo di vendita, la proprietà rimane sempre alla moglie. Per conseguenza non so vedere come vi possa essere mutazione di proprietà. Il marito ne gode l'usufrutto come capo dell'associazione coniugale; ma, cessato il matrimonio cessa anche quel godimento, dimodochè su questo punto io credo che non debba esservi diritto alcuno di mutazione.

Se poi la moglie vende, allora entriamo nel diritto comune, ed il loro diritto è generalmente stabilito dalle leggi.

Ora prendiamo la costituzione di dote in danaro. Essa è una proprietà che la moglie porta nel matrimonio per contribuire. Il marito la prende. Bisogna naturalmente che questo danaro sia presso il capo dell'associazione coniugale: ma egli debbe restituirlo quando venisse a cessare l'associazione.

Veniamo ora ai mobili. Vi sarà, se si vuole, nei mobili una mutazione di proprietà, ma questa mutazione alla fine dei conti a che cosa si riduce? Si riduce ad una restituzione obbligatoria in forza di legge, perchè il marito è obbligato a restituire la cosa pel valore dell'estimo.

Dunque io credo per analogia, assolutamente vi sono le stesse ragioni per applicare la stessa norma e per le doti in danaro, e per le doti in credito, perchè, finchè il capitale del credito non è riscosso, la proprietà è sempre presso la moglie. Comunque il mobile sia o non sia stimato, è sempre poi lo stesso.

E questa eguaglianza di trattamento, o signori, la troviamo anche nella legislazione francese, ed i Francesi in materia di finanze sono molto sottili, e forse lo sono molto più di noi. Basta vedere la legge del *frimaire* per persuadercene.

(Dà lettura dell'articolo di questa legge che si riferisce a tale materia.)

Il diritto di lire 3 colla legge del 1816 è stato portato sino a lire 5, per le circostanze in cui si trovava la Francia a quell'epoca.

E questa giurisprudenza è conforme alla giurisprudenza dei tribunali francesi.

Siccome quindi vi potrebbe essere qualche difficoltà lasciando l'articolo com'è concepito, io proporrei che alle parole: « costituzione di dote per parte della sposa, » si aggiungesse: « in denari od in cose mobili stimate od anche in mobili, ecc. »

**PALLIERI, relatore.** Due dei quattro membri che seggono nel banco della Commissione, non possiamo assolutamente accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante.

Nei godiamo di concorrere pienamente con esso in tutte le quistioni più principali; il dissenso si manifesta solo allorchè la dote sia costituita in mobili, e questi passino in proprietà del marito, nel qual caso crediamo che sia applicabile l'articolo secondo della tariffa.

L'onorevole Agnès citò la legge del 22 frimaio anno VII; ma quella non può essere intesa nel significato in che egli la spiega; essa reca una disposizione conforme a quella proposta dalla Commissione, perchè sottometta al diritto fisso di tre lire, che fu poi portato a cinque dalla legge del 28 aprile 1816, « les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux. »

Quella disposizione adunque concerne ciò che si apporta in matrimonio senza che subisca la trasformazione che dee

subire il mobile per divenire un capitale di cui rimanga debitore il marito.

Ora, questa trasformazione che si opera, ed in forza della quale resta debitore il marito di una somma di danaro, debbe necessariamente, a termini dei principii generali dei diritti di insinuazione, essere colpita da un diritto proporzionale. E poichè la mutazione degli stabili e dei mobili è contemplata nei due primi articoli della tariffa, così noi ci opponiamo a che vengano simili disposizioni inserite in una legge affatto speciale che non riflette le mutazioni di proprietà in generale, ma soltanto certi determinati atti. Queste sono questioni assolutamente estranee all'articolo in discussione.

Ora bisogna stabilire ciò che si debbe pagare per quanto riguarda alla costituzione della dote. Se poi si stipuleranno contratti accessori a questo dagli sposi, o da chiunque altro intervenga nel contratto di matrimonio, si dovranno in tal caso applicare per tutti questi contratti i diritti che sono portati dai relativi articoli della tariffa.

Io stimo che dobbiamo attenerci a ciò che forma l'oggetto di questa legge, che è di abrogare gli articoli 36 e 45 della tariffa, e di surrogare ai medesimi quelle disposizioni che riflettono le materie contenute in essi. Noi non dobbiamo in nessun modo aggiungere qui disposizioni che riguardano ai diritti di mutazione di proprietà, pei quali rimangono nella tariffa gli occorrenti articoli.

In diritto non possiamo a meno di essere tutti d'accordo che si debbe pagar la tassa proporzionale quando vi è mutazione; non perdiamoci ora nelle applicazioni di questo principio.

Io quindi mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Agnès.

**PERNATI, ministro dell'interno.** La Commissione è divisa in due pareri. Parte di essa mi dà due terzi di ragione, parte mi dà quasi nulla di quello ch'io chiedeva. Io credo inutile di confutare le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Agnès; imperocchè, secondo l'articolo 1559 del Codice civile, se la dote inestimata comprende crediti e capitali che sieno periti od abbiano sofferto diminuzione senza che ciò possa imputarsi a negligenza del marito, questi ne sarà bensì liberato restituendo le scritture, ma se i crediti od i capitali assegnati in dote sono stati stimati, il marito restituirà l'intero valore, quando i beni dotali abbiano perito o sofferto diminuzione.

Per le doti dunque costituite di crediti e di capitali è stabilito nell'articolo 1559 il principio che il marito ne diventa vero proprietario. Lo stesso ha luogo per riguardo ai mobili, come nell'articolo 1557, il quale dice: « se la dote consiste in una somma di denaro (e qui vediamo come la somma di denaro è parificata ai mobili) od in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non attribuisce proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo. »

Ciò stante, vediamo dalla legge parificata la dote stimata in mobili a quella costituita in somme di denaro, e vediamo che viene il marito obbligato a restituire e il valore dei mobili e la somma di danaro avuta in dote, e ciò perchè v'ebbe in ambi i casi una vera traslazione di proprietà. La Commissione mi concede già che la traslazione di proprietà ha luogo per gli immobili stimati, e questo sta bene, chè il Codice lo dice a chiare note. Ma il Codice ammette pure che quando i mobili sieno stimati senza la riserva della proprietà a favore della moglie, essi passano al marito in pieno dominio. Su questi due trapassi dovrebbero, secondo la Commissione, esigere il diritto proporzionale.

Così tra due dei membri della Commissione ed il Ministero non rimane più che una piccola differenza, la quale si aggira sui capitali e sui crediti costituiti in dote stimata. Pare alla Commissione che in questo caso non vi sia traslazione di proprietà.

Io credo invece che la traslazione ha luogo perchè il marito è contabile e deve restituire. Noti bene la Camera, il Codice dice che deve restituire; se non vi fosse stato trapasso di dominio avrebbe detto: « rimettere a favore della moglie. » Se dunque deve restituire, evidentemente si è perchè il marito era divenuto proprietario di quel capitale in forza dell'atto di costituzione della dote; e se questa traslazione ebbe luogo, non vedo perchè egli non debba pagare il diritto annesso alla traslazione medesima.

Persisto conseguentemente nel chiedere che si aggiungano le parole « semprechè non vi sia traslazione di proprietà; » perchè se v'è traslazione di proprietà di un capitale, di mobili od immobili, deve percepirsi il diritto stabilito dalla tariffa vigente.

Questa dichiarazione io non la credo inutile; imperocchè sta bene quanto diceva il relatore che il magistrato della Camera ha applicato, non sono molti anni, questa giurisprudenza pei beni immobili stimati, perchè solo da pochi anni se ne era fatta l'istanza, e ch'egli creda che ove si facesse quest'istanza per parte degli agenti fiscali, anche per le doti stimata di mobili o crediti, il magistrato per la Camera non potrebbe a meno di aderirvi e di accoglierla favorevolmente; ma, dico io, se c'è ora appunto un dubbio nella giurisprudenza, se, a parere della Commissione, si crede che i mobili dati in dote stimata sono soggetti al pagamento del diritto proporzionale, io non vedo perchè nella legge, che è fatta per ischiarire le rispettive ragioni degl'interessati, non si debba ammettere la dichiarazione che la dote costituita dalla moglie non paga, a meno che vi sia traslazione di proprietà.

In questo modo abbiamo un diritto stabilito, chiaro, evidente, fuori di contestazione, che io credo debba essere accolto ed ammesso dalla Camera.

**BELLONO.** I membri della Commissione non chiedono altro fuorchè di ben formulare il loro principio; non si sostiene da noi dover essere una sola misura, ma bensì una sola norma generale quella che deve regolare questo diritto sia che si tratti d'immobili, o che si tratti di mobili.

Ogniquale volta si costituisce la dote sopra un oggetto materiale, la cui proprietà non è trasmessa al marito, non può, nel senso della Commissione, essere luogo a percezione di altri diritti, fuorchè del diritto fisso di lire tre, ed ogniqualvolta si trasmette nel marito la proprietà, siccome una tale convenzione non è più semplice costituzione di dote, ma è vero contratto di cessione o di vendita fatta in occasione della costituzione della dote, allora vi dev'essere pagamento di diritto di mutazione di proprietà, pagamento di diritto maggiore, se la cosa trasmessa è stabile, minore, se la cosa trasmessa è mobile. Il principio si verifica, ed è sempre lo stesso; si verifica tanto pei beni stabili, quanto pei mobili.

Se la moglie si viene a costituire in dote un oggetto prezioso, per esempio, tanti quadri contenuti in una galleria, di cui non trasmetta il dominio al marito, questi non deve pagare diritto proporzionale; se poi, dopo essersi costituita in dote una somma certa, trasmette al suo marito la proprietà di quei quadri in pagamento del debito che aveva della dote, allora per quest'atto, sia che segua simultaneamente alla costituzione dotale, sia che segua dopo, sarà dovuto un diritto proporzionale per cessione di mobili.

Mi pare dunque che siamo realmente d'accordo col signor ministro assai più che egli per avventura non credesse. Ora, se può temere la Camera che non riesca sufficiente ad escludere ogni futuro dubbio l'aggiunta che già si proponeva nell'articolo secondo, in cui si sarebbe detto: « Pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote per parte della sposa sarà dovuto il diritto di lire 3, » può aggiungersi ancora, giusta il desiderio del signor ministro, « pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote senza trasmissione di proprietà allo sposo per parte della sposa sarà dovuto il diritto fisso di lire 3. »

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io accetto questa proposta.

**AGNÈS.** Io insisto nella mia proposta, poichè non so vedere che vi sia alcuna differenza tra costituzione di dote in danaro, ed in mobili stimati.

Sia l'uno che l'altro formano un capitale, come ho già avuto l'onore di dire: ed allora si dice nulla, per la ragione che i danari passano da una mano all'altra. Io credo che lo stesso principio debba applicarsi tanto nel caso di dote in danaro, quanto nel caso di dote in mobili stimati, perchè assolutamente v'ha identità di ragione.

Absolutamente io non so vedere come, se si ammette il primo, non si debba ammettere anche il secondo. E questo principio è anche consentaneo a quello che si è finora tenuto fra noi. Non si è mai fatta distinzione fra dote e fardello, ed anche nella legge francese si dice che basta che non vi siano stipulazioni speciali fra i coniugi.

Per conseguenza io dirò sempre che vi è identità di ragione, che non avvi differenza tra dote e fardello, e per conseguenza io insisto nell'aggiunta che ho proposta.

**PRESIDENTE.** All'articolo 2 del progetto della Commissione il Ministero propone la seguente aggiunta: « pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote, semprechè non vi sia traslazione di proprietà allo sposo per parte della sposa, sarà dovuto il diritto fisso di lire cinque. »

Quest'emendamento essendo più ampio di quello del deputato Agnès, lo metto ai voti pel primo.

(La Camera approva.)

Ora viene l'altro emendamento del Ministero tendente a stabilire il diritto fisso in lire 5.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Prego la Camera di voler accettare questa proposta. Questo diritto era stabilito in lire 4 28, e questa legge essendo stata proposta per migliorare la condizione delle finanze, mi pare che non sia il caso di diminuirlo.

**PALLIERI, relatore.** Il signor ministro dice che non vorrebbe che si diminuise il diritto fisso; ma anzi egli vuole che si aumenti, giacchè propone lire 5, mentre al dì d'oggi si percepisce la somma di lire 4 28, e si deve ritenere che sino alla somma di lire 1000 non si riscuote alcun altro diritto. Ora nel sistema della Commissione, come ho già osservato, si pagherà, oltre il diritto fisso, il diritto proporzionale sulla somma costituita in dote, ed inoltre il diritto fisso che sempre accompagna il proporzionale.

Quindi la Commissione non può in alcun modo acconsentire che questo diritto venga portato a lire 5; essa però non avrebbe difficoltà che venisse fissato a lire 4.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Io insisto che questo diritto sia portato a lire 5, poichè non mi pare opportuno che venga diminuito. Del resto poi la Camera deciderà come crederà meglio.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1852

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del signor ministro, che vorrebbe stabilito questo diritto in lire 5.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 3 così concepito:

« Pel contratto di matrimonio contenente semplice costituzione di dote, sempre che non vi sia trasmissione di proprietà allo sposo per parte della sposa, sarà dovuto il diritto fisso di lire 5. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il secondo paragrafo dell'articolo così concepito:

« Quando la dote sia costituita da altri, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le donazioni. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 3.

(La Camera approva.)

**COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.**

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la leva annuale di 10,000 uomini. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 868.)

La relazione ed il progetto medesimo sono così brevi che io sono persuaso che la Camera vorrà occuparsene al più presto.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro

della guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

**LIONS.** Io pregherei il signor ministro della guerra a voler dire perchè la legge sullo stato degli ufficiali, votata dal Parlamento, non venne ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Mi pare che il signor ministro dovrebbe, per quanto riguarda questa legge, essere consentaneo a quanto egli promise alla Camera.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il motivo del ritardo si fu la traduzione di quella legge che se ne dovette fare in francese. Il deputato Lions non ignora che di tutte le leggi occorre una traduzione in francese. Io in verità pensava che questa versione fosse già fatta. Certo, se ancora non è compiuta, lo sarà al più tardi domani o posdomani, ed allora la legge sarà tosto pubblicata.

**PRESIDENTE.** Tutti gli uffici sono convocati per domani alle ore 12 per costituirsi.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per imposizione sugli atti di donazione e di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione;

2° Discussione del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Torino a Novara.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposizione sugli atti di donazione, di costituzione di dote, di emancipazione e di adozione — Approvazione dell'articolo 4 — Parole del ministro dell'interno in difesa dell'articolo 7 ministeriale, ed opposizioni del relatore Pallieri, e dei deputati Bellono e Gianone — Soppressione di quest'articolo, ed approvazione degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della Commissione — Votazione ed approvazione dell'intera legge — Relazione sul progetto di legge per concessione dei teatri Regio e Carignano — Discussione del progetto di legge per la costruzione di una strada ferrata da Torino a Novara — Questione pregiudiziale mossa dal deputato Avigdor, riflettente il sito della stazione di Torino — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici, e dei deputati Torelli, Lanza, Sineo, Menabrea, Bosso, Farina Paolo, relatore, Mellana, Guglianetti, Iosti, Galvagno, Bellono, Bronzini-Zapelloni, Valerio Lorenzo e Cadorna — Approvazione della questione sospensiva.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**AIRENTI, segretario,** espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4556. Aprile Giuseppe, dimorante in Torino, già addetto alla segreteria del Consiglio di giustizia sedente in Alessandria, e rimosso da tale impiego per partecipazione agli avvenimenti politici del 1821, rappresentando d'aver ricorso infruttuosamente al Ministero per ottenere un qualche impiego

con una competente indennità, od una pensione, si rivolge alla Camera affinché, applicando in suo favore le disposizioni della legge 14 ottobre 1848, provvegga in proposito.

4557. Il sindaco dell'isola della Maddalena rinnova la domanda che venga accordata a quel comune la franchigia dai dazi doganali d'importazione e d'espertazione per tutti i generi tanto nazionali che esteri (petizione conforme a quella segnata col numero 4088).

4558. 59 abitanti della Sardegna lamentando i deplorabili effetti prodotti dallo stato d'assedio, invitano la Camera a